

COMUNE DI FONTE NUOVA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. _____ del _____.

Sommario

Titolo I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	4
Articolo 1 Oggetto del regolamento	4
Articolo 2 Classificazione del Comune	4
Articolo 3 Presupposto del canone	5
Articolo 4 Soggetti passivi	5
Articolo 5 Le tariffe	6
Articolo 6 Tariffe annuali.....	6
Articolo 7 Tariffe giornaliere	7
Articolo 8 Regole per la quantificazione del canone.....	7
Articolo 9 Riduzioni e maggiorazioni del canone	8
Articolo 10 Occupazioni e esposizioni pubblicitarie non assoggettate al canone	8
Articolo 11 Modalità di dichiarazione	10
Articolo 12 Versamento del canone	10
Articolo 13 Rimborsi	11
Articolo 14 Riscossione coattiva	11
Articolo 15 Interessi	12
Articolo 16 Funzionario responsabile.....	12
Articolo 17 Contenzioso	12
Articolo 18 Trattamento dei dati personali	12
Titolo II DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE OCCUPAZIONI E I MESSAGGI PUBBLICITARI	12
Capo I LE OCCUPAZIONI.....	12
Articolo 19 Suddivisione delle occupazioni secondo tipologie e finalità.....	12
Articolo 20 Tipologie di occupazioni	13
Articolo 21 Determinazione della superficie di occupazione.....	14
Articolo 22 Determinazione del canone per le occupazioni e i passi carrabili.....	14
Articolo 23 Tariffa occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità	15
Capo II LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI.....	15
Articolo 24 Piano generale degli impianti pubblicitari.....	15
Articolo 25 Tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e loro limitazioni	15
Articolo 26 Determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari.....	15
Titolo III DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE	17
Capo I LE OCCUPAZIONI.....	17
Articolo 27 Domanda di concessione	17

Articolo 28 Occupazioni a seguito di autorizzazione titolo abilitativo edilizio	18
Articolo 29 Occupazioni per esposizione di merci fiori e piante ornamentali	18
Articolo 30 Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico	18
Articolo 31 Autorizzazione ai lavori.....	18
Articolo 32 Occupazioni con ponti, scale ecc	18
Articolo 33 Occupazione con tende e tendoni	19
Articolo 34 Durata e rinnovo della concessione.....	19
Articolo 35 Decadenza della concessione	19
Articolo 36 Revoca e modifica delle autorizzazioni e delle concessioni	19
Articolo 37 Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni	20
Articolo 38 Rinuncia all'occupazione	20
Capo II -LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI	20
Articolo 39 Domanda e documentazione	20
Articolo 40 Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni	21
Articolo 41 Obblighi per il titolare dell'autorizzazione	21
Articolo 42 Decadenza dell'autorizzazione.....	21
Articolo 43 Revoca dell'autorizzazione	22
Articolo 44 Variazione del messaggio pubblicitario.....	22
Capo III LE PUBBLICHE AFFISSIONI	22
Articolo 45 Determinazione della tariffa del canone per le pubbliche affissioni	22
Articolo 46 Riduzioni	22
Articolo 47 Esenzioni	23
Articolo 48 Ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni.....	23
Articolo 49 Spazi commerciali per le affissioni	23
Articolo 50 Modalità per l'effettuazione del servizio delle affissioni	23
Titolo IV DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ASPETTI SANZIONATORI	24
Articolo 51 Sanzioni e indennità	24
Titolo V NORME FINALI E TRANSITORIE	25
Articolo 52 Disposizioni finali e transitorie	25

Titolo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato Canone, istituito a decorrere dal 1° gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 1, commi da 816 a 836, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
2. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
4. L'applicazione del canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 837 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, esclude l'applicazione del presente canone.
5. Il regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie che a vario titolo insistono nell'ambito del territorio del Comune e disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del Canone, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca e la decadenza dell'atto amministrativo di concessione o autorizzazione. Sono altresì disciplinate la misura delle tariffe di occupazione o esposizione pubblicitaria, ivi comprese quelle relative alle pubbliche affissioni, le modalità e i termini per il versamento e la riscossione anche coattiva del canone, le riduzioni ed esenzioni, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari realizzati abusivamente.
6. Per quanto non riportato nel presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici, sulla contabilità, ed ogni altra, se non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni del presente regolamento.
7. Le modalità e disposizioni tecniche riguardanti interventi di occupazione e manomissione di sottosuolo e soprassuolo stradale pubblico mediante cavi, condutture e impianti in genere, anche per l'erogazione e manutenzione dei pubblici servizi, sono regolamentate dal Disciplinare Tecnico per la manomissione del suolo pubblico, l'esecuzione di scavi e posa di canalizzazioni.

Articolo 2

Classificazione del Comune

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento ove riferite alla classificazione anagrafica dell'ente considerano la popolazione residente del Comune al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in corso (n. 33.938), quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto

nazionale di statistica, fermo restando che i comuni capoluogo di provincia non possono collocarsi al di sotto della classe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, riferita ai comuni con popolazione con oltre 30.000 e fino a 100.000 abitanti.

2. Il territorio comunale, per la compiuta determinazione del canone è suddiviso nelle zone e categorie come da elencazione allegata al presente regolamento. Ad ognuna delle zone o categorie è assegnato un coefficiente che tiene conto della loro importanza desunta dal contesto urbanistico-edilizio, della presenza in zona dei pubblici servizi, nonché della particolare accessibilità attraverso i mezzi di trasporto pubblico, del flusso turistico, delle iniziative commerciali e della densità di traffico pedonale e veicolare, tenuto conto anche dell'utilizzazione che ne ritrae il singolo dall'uso esclusivo o speciale dei beni pubblici.

3. Alla luce delle prescrizioni dei precedenti commi del presente articolo, costituiscono parte integrante del presente regolamento, i seguenti allegati:

- a) ALLEGATO A: classificazione per "CATEGORIE" in base all'importanza delle strade ed aree pubbliche in cui insiste l'occupazione e/o la diffusione di messaggi pubblicitari;
- b) ALLEGATO B: classificazione per "ZONA NORMALE o SPECIALE" in base all'importanza delle strade ed aree pubbliche in cui insiste l'occupazione e/o la diffusione di messaggi pubblicitari; ai fini dell'applicazione dei coefficienti di valutazione previsti dal presente regolamento;
- c) ALLEGATO C: prospetto delle Tariffe e dei coefficienti di valutazione applicati

Articolo 3 **Presupposto del canone**

1. Il presupposto del canone è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma limitatamente alla superficie comune, sicché nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione dei messaggi pubblicitari, la parte residua interessata dall'occupazione del suolo pubblico sarà comunque soggetta al canone.

3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

- a) per "suolo pubblico" e "spazi ed aree pubbliche" si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del comune e quelli di proprietà privata soggetti a diritti demaniali, quali, ad esempio, le strade vicinali e tratti di aree private soggette a diritto di pubblico passaggio;
- b) per "diffusione di messaggi pubblicitari" si intende qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in luoghi pubblici o aperti al pubblico intendendosi come tale quello comunque accessibile, sia pure nel rispetto di determinate condizioni, a chiunque si adegui al regolamento che disciplina l'ingresso, o che sia da tali luoghi percepibile, in qualsiasi modo. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a promuovere l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività. Si considerano rilevanti ai fini della debenza del

canone tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata e non solo gli impianti pubblicitari come definiti dall'articolo 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e succ.ve modificazioni)

Articolo 4 **Soggetti passivi**

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti abusivi o divenuti abusivi, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso, nella fattispecie di contitolarità di autorizzazione/concessione viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi della solidarietà nell'obbligazione tra i condebitori, così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile
4. Il pagamento del canone per le occupazioni relative al condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'articolo 1131 Codice Civile.

Articolo 5 **Le tariffe**

1. La delibera tariffaria è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
2. Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:
 - a) giornaliera: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata inferiore all'anno solare;
 - b) annua: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata pari o superiore ad un anno solare. Le frazioni superiori all'anno sono computate per intero.

Articolo 6 **Tariffe annuali**

1. La tariffa standard annua, comunque modificabile ai sensi dell'articolo 1, comma 817, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare, è quella indicata al comma 826 della medesima legge. Per il Comune di Fonte Nuova la tariffa standard annua prevista è pari ad € 50,00. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari:

secondo la seguente classificazione:

- a) strade od aree appartenenti alla 1a categoria per le occupazioni suolo pubblico.
- b) strade od aree appartenenti alla 2a categoria per le occupazioni suolo pubblico.
- c) strade od aree appartenenti alla zona normale per le esposizioni pubblicitarie.

d) strade od aree appartenenti alla zona speciale per le esposizioni pubblicitarie.

2. Alle occupazioni del sottosuolo la predetta tariffa standard annua è ridotta ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi tale tariffa si applica fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Per le occupazioni con tende fisse e retraibili aggettanti direttamente su suolo pubblico la tariffa al mq è ridotta al 30% della tariffa base deliberata.

Per le occupazioni con passi carrabili la tariffa al metro lineare è ridotta al 40% della tariffa base deliberata.

Per le occupazioni con passi carrabili di accesso ad impianti di distribuzione carburante la tariffa al metro lineare è maggiorata del 15% della tariffa base deliberata.

Per le occupazioni con chioschi ed edicole la tariffa al mq è maggiorata del 60% della tariffa base deliberata.

3. La valutazione del maggiore o minore importo, rispetto alle tariffe standard, tenuto conto della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico e dell'impatto ambientale è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione, ovvero con maggiorazioni percentuali.

4. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "C" del presente Regolamento.

5. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe in vigore.

Articolo 7

Tariffe giornaliere

1. La tariffa standard giornaliera, comunque modificabile ai sensi dell'articolo 1, comma 817, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, è quella indicata al comma 827 della medesima legge. Per il Comune di Fonte Nuova la tariffa standard giornaliera prevista è pari ad € 1,20. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari:

secondo la seguente classificazione:

- a) strade od aree appartenenti alla 1a categoria per le occupazioni suolo pubblico.
- b) strade od aree appartenenti alla 2a categoria per le occupazioni suolo pubblico.
- c) strade od aree appartenenti alla zona normale per le esposizioni pubblicitarie.
- d) strade od aree appartenenti alla zona speciale per le esposizioni pubblicitarie.

2. La valutazione del maggiore o minore importo, rispetto alle tariffe standard, tenuto conto della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico e dell'impatto

ambientale è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione, ovvero con maggiorazioni percentuali.

3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "C" del presente Regolamento.

4. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

5. Nel caso in cui l'esposizione pubblicitaria temporanea sia inferiore all'anno civile si applica per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo della tariffa annuale.

6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe in vigore.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano per il calcolo della tariffa CUP relativa alle autorizzazioni di apertura scavi stradali di cui al Disciplinare Tecnico approvato.

Articolo 8

Regole per la quantificazione del canone

1. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie permanenti il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare successivo per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa standard annua (di cui all'articolo 6 del presente regolamento) per i coefficienti di valutazione e/o maggiorazioni (di cui all'allegato C) per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle classificazioni delle strade e spazi pubblici (di cui agli allegati A e B al presente regolamento).

2. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa standard giornaliera (di cui all'articolo 7 del presente regolamento) per i coefficienti di valutazione e/o maggiorazioni (di cui all'allegato C), per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle classificazioni (di cui agli allegati A e B al presente regolamento).

Articolo 9

Riduzioni e maggiorazioni del canone

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 821, lettera f), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono previste le seguenti riduzioni:

- a) È disposta la riduzione del canone del 50% le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici;
- b) È disposta la riduzione del canone del 50% per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati;

- c) per le occupazioni temporanee realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe giornaliere sono ridotte del 96%, le superfici sono calcolate in ragione del 25, la tariffa giornaliera per mq. non potrà essere inferiore a euro 0,08 indipendentemente da ogni riduzione;
- d) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe base giornaliere deliberate sono ridotte del 85%
- e) per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto le tariffe base giornaliere deliberate sono ridotte del 85%.
- f) per le occupazioni temporanee realizzate da pubblici esercizi le tariffe base giornaliere deliberate sono ridotte del 95%.
- g) per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive le tariffe base giornaliere deliberate sono ridotte dell'95%.
- h) Per le esposizioni pubblicitarie e le insegne se luminose o illuminate viene applicata una maggiorazione della tariffa deliberata nella misura del 100%;
- i) Le esposizioni pubblicitarie e le insegne con superficie superiore a 5,5 mq e fino a 8,5 mq la tariffa deliberata è maggiorata del 50%; oltre gli 8,5 mq la tariffa deliberata è maggiorata del 100%.
- j) Le esposizioni pubblicitarie e le insegne presenti nelle zone a categoria speciale o dalle stesse visibili si applica una maggiorazione del 150%.

Articolo 10

Occupazioni e esposizioni pubblicitarie non assoggettate al canone

Sono esenti dal canone:

- 1.j.a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- 1.j.b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- 1.j.c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- 1.j.d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- 1.j.e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- 1.j.f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- 1.j.g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

- 1.j.h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- 1.j.i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
- 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
- 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
- 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

Articolo 11

Modalità di dichiarazione

1. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto tenuto al versamento del canone. La forma della dichiarazione è invece prevista, oltre che per le occupazioni di cui all'articolo 23 del presente regolamento, nella quale deve essere indicato il numero complessivo delle utenze che utilizzano le reti, per le seguenti fattispecie:
- a) Nei casi di variazione nella occupazione che determinano un maggiore ammontare del tributo.

b) nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, intendendosi in quest'ultimo caso un cambiamento delle forme o degli strumenti del messaggio, con conseguente nuova diffusione autonomamente soggetta al canone, sempre che la variazione determini un aumento della superficie od una modificazione del tipo di pubblicità che comporti l'applicazione di una tariffazione maggiore; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo. La dichiarazione di pubblicità e di occupazione spazi e aree pubbliche permanenti ha effetto anche per gli anni successivi purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarativi che devono essere dichiarati entro il 31 gennaio dell'anno successivo

2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il soggetto tenuto al pagamento del canone, deve, prima di iniziare la pubblicità, presentare al Comune o al soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone apposita dichiarazione, anche cumulativa, su modello messo a disposizione dal Comune o dal soggetto di cui sopra, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati, nonché tutte le altre notizie utili ai fini della corretta applicazione del canone.

3. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità permanente si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento

4. Il soggetto passivo che intende cessare la pubblicità deve presentare la dichiarazione di cessazione entro il 31 marzo: in caso di mancanza della dichiarazione, anche se di fatto è avvenuta la cessazione, il pagamento è dovuto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se, malgrado l'avvenuta presentazione della dichiarazione di cessazione, il contribuente continua ad esporre la pubblicità, incorre nella fattispecie della pubblicità abusiva.

Articolo 12

Versamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti pluriennali, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione/autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio dell'atto autorizzativo; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 gennaio. Qualora su motivata richiesta dell'interessato può essere concessa la rateazione del canone in massimo 4 rate con importo minimo di 150,00 euro, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione e le restanti tre rate entro le scadenze del 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione. Qualora su motivata richiesta dell'interessato può essere concessa la rateazione del canone in massimo 2 rate con importo minimo di 150,00 euro, la prima contestualmente al rilascio dell'atto autorizzativo e la seconda entro l'ultimo giorno di occupazione.

3. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti pluriannuali, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente all'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 gennaio. Qualora su motivata richiesta dell'interessato può essere concessa la rateazione del canone in massimo 4 rate con importo minimo di 150,00 euro, la prima delle quali da corrispondere

contestualmente al rilascio dell'autorizzazione e le restanti tre rate entro le scadenze del 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno.

4. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente all'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari. Qualora su motivata richiesta dell'interessato può essere concessa la rateazione del canone in massimo 2 rate con importo minimo di 150,00 euro, la prima contestualmente all'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari e la seconda entro l'ultimo giorno di diffusione dei messaggi stessi.

5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone, per le occupazioni e esposizioni pubblicitarie sia permanenti che temporanee, possono essere differiti o sospesi per i soggetti obbligati interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

6. Il versamento del canone è effettuato direttamente al Comune secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 835, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Per le pubbliche affissioni il versamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del relativo servizio.

7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'articolo 43 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

8. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Articolo 13

Rimborsi

1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 2948 del Codice Civile da computarsi dalla data del versamento ritenuto non dovuto.

2. Il Comune deve evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Non si procede al rimborso di somme inferiori a euro 5,00 annui, al netto degli interessi maturati

3. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere riscossi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.

4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del Codice Civile, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 14

Riscossione coattiva

1. L'accertamento e la irrogazione delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento viene effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione di materiali, manufatti e mezzi pubblicitari nonché il ripristino dello stato dei luoghi incaso di occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente. Tale recupero può avvenire sia contestualmente al recupero delle somme di cui al comma 1, che con altro atto ex articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 15

Interessi

1. La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del Codice Civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

2. In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi legali (solo sull'importo del canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'atto di accertamento esecutivo. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, gli interessi legali si applicano dal giorno successivo la data di scadenza del termine di pagamento dell'indennità.

Articolo 16

Funzionario responsabile

1. Nel caso di gestione diretta, il Comune designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del canone. In caso di gestione del canone affidata a terzi, il Comune verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario e vigila sull'osservanza della relativa convenzione d'affidamento.

2. Il controllo della regolarità amministrativa degli atti è effettuato nell'ambito del vigente sistema dei controlli interni.

3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.

Articolo 17

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 18

Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

Titolo II

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE OCCUPAZIONI E I MESSAGGI PUBBLICITARI

Capo I

LE OCCUPAZIONI

Articolo 19

Suddivisione delle occupazioni secondo tipologie e finalità

1. Le concessioni per le occupazioni di suolo pubblico riguardano:
 - a) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi e altre occupazioni del soprassuolo e sottosuolo;
 - b) chioschi, edicole, distributori di carburante e simili infissi di carattere stabile;
 - c) tagli strada, manomissioni del suolo pubblico;
 - d) occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile;
 - e) passi e accessi carrabili, di cui è disposta per la relativa occupazione suolo l'esenzione alpagamento del canone.
 - f) ponteggi, steccati e simili;
 - g) cartelli pubblicitari e simili;
 - h) aree per spettacoli viaggianti;
 - i) occupazioni di bar, ristoranti, esercizi pubblici;
 - j) occupazioni aree per finalità culturali, sportive, ricreative, politiche, sindacali, religiose ecc.;
 - k) tende, tendoni ecc. di cui è disposta per la relativa occupazione suolo l'esenzione alpagamento del canone.
 - l) le altre occupazioni non previste ai punti precedenti, non oggetto di canone di concessione, per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'articolo 1, comma 837 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 20

Tipologie di occupazioni

1. Chiunque voglia occupare aree o spazi pubblici, come definiti dall'articolo 3 del presente regolamento, in via permanente o temporanea deve preventivamente richiedere ed ottenere dal competente ufficio comunale il rilascio della concessione per le occupazioni permanenti e dell'autorizzazione per le occupazioni temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, è non inferiore all'anno, anche se realizzate senza l'impiego di manufatti o impianti stabili.
3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno, anche se periodiche ed in ogni caso quelle per le attività edili.
4. Sono occupazioni abusive, quelle:
 - a) realizzate senza la concessione comunale e/o autorizzazione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;

- b) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
- c) che si protraggono oltre il termine stabilito dalla concessione/autorizzazione comunale o nei successivi atti di proroga regolarmente rilasciati;
- d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione o la dichiarata revoca o l'adecadenza;
- e) attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità la sospensione delle attività cui sono connesse;
- f) effettuate da persona diversa dal concessionario o titolare dell'autorizzazione, salvo il subingresso.

5. Ai fini dell'applicazione del Canone le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee ed in tal caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

6. È consentita l'occupazione di aree o spazi pubblici, prima del rilascio del provvedimento concessorio/autorizzativo nella misura strettamente necessaria in caso di comprovata urgente necessità, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano indugio alcuno, purché venga contestualmente presentata la relativa domanda di occupazione anche in via breve (fax, PEC, telegramma). In mancanza della stessa, l'avvenuta occupazione è considerata abusiva. L'ufficio competente provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza e quindi a rilasciare il provvedimento in via di sanatoria; in difetto l'occupazione si considera abusiva. Rientrano nelle occupazioni di emergenza tutte quelle attività necessarie per la salvaguardia dell'utenza, l'eliminazione del pericolo ed il ripristino dell'erogazione dei servizi pubblici.

7. Per quanto concerne le misure da adottare per la sicurezza della circolazione si fa riferimento alle norme del Codice della strada e del Reg. Att., fermo restando che in caso di occupazione abusiva della sede stradale, oltre alle sanzioni ed indennità previste dal presente regolamento, sono applicate e dovute anche quelle previste dal Codice della Strada e dal suo Regolamento attuativo.

8. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento sono validi anche ai fini dell'applicazione delle norme previste dal titolo II, capo I del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ma non sostituiscono in alcun modo i necessari titoli edilizi di cui al T.U. in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).

Articolo 21

Determinazione della superficie di occupazione

1. La misura della superficie di occupazione è determinata sulla base di quanto indicato nell'atto di concessione o autorizzazione. Va espressa in via ordinaria da un'unica misura complessiva che tiene conto della tipologia di occupazione e delle dimensioni individuali dei mezzi di occupazione. In casi particolari essa è indicata analiticamente in relazione ai singoli mezzi di occupazione.

2. Nel caso di occupazione di soprassuolo, la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione.

3. Le superfici di occupazione di cui al comma 1 sono espresse in metri quadrati e quelle inferiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato.

4. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima superficie di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.

5. Nel caso di più occupazioni da parte dello stesso soggetto, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse. Qualora si tratti di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato, poste nella medesima area di riferimento, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni ed il totale è arrotondato al metro quadrato.

6. Per le occupazioni di suolo relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione.

Articolo 22

Determinazione del canone per le occupazioni e i passi carrabili

1. Per le occupazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione.

2. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

Articolo 23

Tariffa occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di euro 1,00.

2. L'ammontare del canone dovuto all'Ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno.

4. Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico, relative a cantieri stradali, per la posa in opera e manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, la superficie di occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate ai materiali di risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi. La durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l'esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione ecc.).

Capo II

LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 24

Piano generale degli impianti pubblicitari

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 821, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per quanto non innovato dal presente Regolamento, si richiama e si conferma il piano generale degli impianti trovato, salvo deroga espressa, applicazione le disposizioni del vigente piano generale degli impianti pubblicitari.

Articolo 25

Tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e loro limitazioni

1. I mezzi pubblicitari autorizzabili, le caratteristiche generali, le dimensioni ed il numero massimo degli stessi, così come quelli vietati nell'ambito comunale, sono specificati nel Regolamento approvato con deliberazione del C.C. n. 80 del 29 giugno 2011 ed, in ultimo, modificato con deliberazione del C.C. n. 37 del 02 maggio 2018 ad oggetto "Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità esterna" e relativi allegati, in particolare agli articoli da 4a 9, a cui si rimanda.

Articolo 26

Determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. La tariffa del Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari è determinata in base all'importanza delle località del territorio comunale (categoria normale e categoria speciale). Appartengono alla categoria speciale le località indicate nel prospetto "Località in categoria speciale" (Allegato B) parte integrante e sostanziale del presente regolamento; appartengono alla categoria normale tutte le località comprese nel restante territorio comunale. Alla diffusione di messaggi pubblicitari effettuata nella categoria speciale è applicata la maggiorazione del 150 per cento della tariffa prevista per la categoria normale, ad esclusione della pubblicità diffusa con veicoli o velivoli circolanti.

2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari la tariffa del canone è determinata in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un impianto pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

3. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

4. Le preinsegne o frecce direzionali vanno considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il canone viene determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. Solo nel caso in cui le preinsegne risultino inserite, per effetto dell'atto autorizzatorio che ne consente l'esposizione, in una struttura fornita di cornice perimetrale in rilievo, ai fini del calcolo del canone si tiene conto della sola superficie del pannello perimetrato.

5. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il Canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
6. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescerne l'efficacia, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del Canone come unico mezzo pubblicitario.
8. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
9. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze il canone viene calcolato sulla base della superficie del mezzo.
10. Per la pubblicità effettuata con aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, il canone è dovuto per punto di diffusione per giorno o frazione.
11. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, il canone è dovuto per punto di diffusione per giorno o frazione.
12. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.
13. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive o proiezioni luminose effettuate su schermi o pareti riflettenti, il canone è applicato per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
14. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno, è prevista la presentazione della dichiarazione, con contestuale versamento del canone, da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.
15. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
16. Per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con altri mezzi e/o impianti non previsti dai precedenti commi del presente articolo, si applica la tariffa per similarità.

Titolo III

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Capo I

LE OCCUPAZIONI

Articolo 27

Domanda di concessione

1. Chiunque intenda occupare spazi superficiali, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico o soggetto a servitù di pubblico passaggio, anche se per legge o per regolamento l'occupazione è dichiarata esente da tributo, deve farne domanda alla Amministrazione Comunale ed ottenere regolare autorizzazione o concessione.
2. La domanda deve essere redatta su carta bollata e contenere le generalità complete del richiedente (anagrafiche e fiscali), il fine e l'oggetto della richiesta autorizzazione/concessione, nonché essere corredata, se del caso, da disegni, descrizioni ed altri documenti atti a chiarire la richiesta. Nella domanda l'interessato dovrà dichiarare di conoscere ed accettare senza alcuna riserva le disposizioni contenute nel presente regolamento, nella legge 27 dicembre 2019, n. 160 (articolo 1, commi da 816 a 836), nel disciplinare tecnico Scavi, nonché nelle altre disposizioni speciali che disciplinano la materia.
2. Il titolare del diritto di occupazione deve inoltre sottostare alle seguenti condizioni:
 - a) limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli nella concessione od autorizzazione;
 - b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga o rinnovo ottenuto prima della scadenza;
 - c) provvedere alla manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
 - d) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni;
 - e) eseguire tutti i lavori necessari per ripristinare lo stato dei luoghi, alla scadenza della concessione;
 - f) versare, alle scadenze stabilite, il canone, nella misura concordata od accertata a suo carico, con le modalità previste dalla legge e dal presente Regolamento;
 - g) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari nonché tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione;
 - h) esibire, a richiesta degli agenti di polizia municipale e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati, l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico;
 - i) mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti.
3. L'Amministrazione potrà comunque subordinare la concessione o l'autorizzazione alla costituzione di un deposito cauzionale infruttifero, che resterà vincolato a favore del Comune per l'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nell'atto di concessione o autorizzazione, fino alla scadenza, decadenza o revoca di esse, nonché per le spese di manutenzione e ripristino del bene concesso.
4. Il deposito cauzionale potrà essere eseguito oltre che in contanti, a mezzo deposito di titoli di Stato o da questi garantiti, con polizza fidejussoria bancaria od assicurativa.

5. Ai proprietari di negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione con preferenza sugli altri richiedenti. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone, la concessione sarà fatta - sempre secondo tariffa - al primo richiedente risultante dal registro di protocollo.

6. L'Amministrazione concluderà l'attività istruttoria del procedimento nei modi e termini di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e relativo Regolamento Comunale di attuazione. Il Comandante della Polizia Locale è responsabile del procedimento finalizzato al rilascio dei provvedimenti di concessione od autorizzazione. Le domande vengono istruite per ordine di presentazione.

Articolo 28

Occupazioni a seguito di autorizzazione titolo abilitativo edilizio

1. Per le occupazioni per le quali si richiede il rilascio del titolo abilitativo edilizio, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il richiedente l'occupazione dovrà presentare l'istanza necessaria correlata dalla relativa documentazione all'Ufficio edilizia privata del Comune, secondo quanto previsto dalla specifica normativa vigente in materia.

2. Per quanto riguarda gli accessi e passi carrabili, gli stessi si intendono autorizzati se inseriti nel progetto allegato al titolo abilitativo edilizio.

Articolo 29

Occupazioni per esposizione di merci fiori e piante ornamentali

1. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita su suolo pubblico è soggetta a concessione comunale.

2. Non sono soggette a concessione le occupazioni occasionali con fiori o piante ornamentali poste all'esterno degli esercizi pubblici e/o commerciali, quando siano inferiori alla giornata, purché non intralcino la circolazione pedonale e stradale.

Articolo 30

Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico

3. Per collocare anche in via provvisoria cavi telefonici, elettrici, condutture ecc. non riguardanti la fornitura di pubblici servizi nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie e simili arredi ornamentali aerei è necessario ottenere la concessione comunale.

4. L'Ufficio competente al rilascio della concessione indica le prescrizioni relative alla posa di dette linee riguardanti il tracciato, l'altezza dal suolo, il tipo di sostegni, la qualità dei conduttori, isolatori ecc.

1. Il concessionario rimane sempre completamente responsabile verso il Comune e verso i terzi dei danni derivanti da rottura, caduta o avaria di qualunque sorta di tali linee, sostegni, accessoriecc.

2. È facoltà dell'Amministrazione Comunale esigere che tali opere siano aeree o sotterranee.

Articolo 31

Autorizzazione ai lavori

1. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il rilascio dell'occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

Articolo 32
Occupazioni con ponti, scale ecc.

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree ecc., sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata.
2. Nel caso di ponteggi o manufatti installati a seguito di ordinanza del Comune, per motivi di interesse pubblico, l'autorizzazione è sostituita dall'ordinanza stessa.

Articolo 33
Occupazione con tende e tendoni

1. Non si possono collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi e negli archi di porticato senza autorizzazione comunale.
2. Per motivi di estetica e decoro l'Ufficio comunale competente può ordinare la sostituzione o rimozione di detti impianti che non siano mantenuti in buono stato.

Articolo 34
Durata e rinnovo della concessione

1. Le autorizzazioni temporanee possono essere accordate per un tempo inferiore ad un anno, esono rinnovabili con apposito provvedimento.
2. Le concessioni permanenti hanno invece durata non inferiore ad un anno e cessano alla loro scadenza, salvo l'eventuale tempestivo rinnovo con apposito provvedimento.
3. La cessazione volontaria dell'occupazione prima del termine stabilito non dà diritto a restituzione, anche parziale, del canone o a refusione ovvero a compenso di sorta.

Articolo 35
Decadenza della concessione

1. Sono cause di decadenza della concessione:
 - a) le violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle prescrizioni contenute nella concessione;
 - b) la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione del suolo;
 - c) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione annuale e nei 30 giorni successivi, nel caso di occupazione giornaliera.
 - d) il mancato pagamento del Canone Unico Patrimoniale entro i termini regolamentati.
2. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.
3. Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione. In caso di inottemperanza, l'ente provvederà d'ufficio con addebito delle spese a carico del soggetto inadempiente.

Articolo 36
Revoca e modifica delle autorizzazioni e delle concessioni

1. Il funzionario che ha rilasciato l'autorizzazione può revocarla o modificarla in ogni momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico che rendano non più possibile o

diversamente realizzabile l'occupazione. La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.

2. Il provvedimento di revoca o di modifica deve essere preceduto dalla contestazione all'interessato ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.

3. Per la revoca e la modifica si acquisiranno gli stessi pareri previsti per il rilascio.

4. Il provvedimento di revoca, ove non costituisca revoca anticipata, dà diritto al rimborso, senza interessi, della quota di canone relativa al periodo durante il quale non viene usufruita l'occupazione.

Articolo 37

Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni

1. Ove le ragioni di interesse pubblico abbiano carattere temporaneo e limitato, il Responsabile dell'Ufficio competente può procedere alla sospensione delle concessioni individuandone la durata.

2. Per la sospensione valgono le stesse disposizioni previste per la revoca.

Articolo 38

Rinuncia all'occupazione

1. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Ufficio che ha rilasciato la concessione.

2. Se l'occupazione non è ancora iniziata la rinuncia dà diritto alla restituzione del canone eventualmente versato.

3. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

4. Se la richiesta di occupazione è inferiore ai 30 giorni ed è già iniziata, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione.

5. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ai 30 giorni o che si verifichino con carattere ricorrente, e per le quali la riscossione avviene mediante convenzione la tassa è dovuta con riferimento al periodo autorizzato, indipendentemente dall'effettiva occupazione del suolo.

Capo II -LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 39

Domanda e documentazione

1. La domanda per l'autorizzazione ad effettuare qualsiasi forma di pubblicità, dovrà pervenire al Comune di Fonte Nuova, redatta in forma libera ovvero utilizzando la modulistica appositamente predisposta. Andrà presentata in bollo se relativa a pubblicità commerciale, in carta libera negli altricasi.

2. La modulistica indica la documentazione tecnica e amministrativa di supporto da allegare alla domanda in relazione alle differenti tipologie di mezzi pubblicitari; in ogni caso andrà allegato un bozzetto del messaggio da esporre, riportante le quote relative all'impianto.

3. Relativamente agli impianti di tipo permanente, andranno inoltre sempre allegati:
- a) un progetto quotato in scala dell'impianto, completo delle viste dello stesso, riportante l'indicazione dei materiali utilizzati e di relativa planimetria indicante il sito di installazione, comprensiva di rilievo fotografico del contesto urbano adiacente e di fotomontaggio;
 - b) una dichiarazione resa dal soggetto interessato con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità;
 - c) certificazione di conformità alla normativa vigente in caso di impianti pubblicitari che utilizzino circuiti elettrici.
4. La domanda dovrà contenere l'accettazione, in maniera esplicita, del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale al momento vigente; l'accettazione di detto Codice è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione ad effettuare qualsiasi forma di pubblicità prevista nel presente Regolamento.
5. Il Comandante della Polizia Locale è responsabile del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione necessaria per l'installazione dei mezzi pubblicitari. Le domande vengono istruite per ordine di presentazione.

Articolo 40

Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

1. Entro 30 giorni dalla data del timbro di protocollo della domanda il responsabile del procedimento, ove l'istanza risulti irregolare o incompleta, può richiedere l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori con comunicazione diretta all'interessato.
2. L'istanza si intende rinunciata se, trascorso un periodo di 60 giorni dalla comunicazione, non siano pervenute le integrazioni richieste. È ammessa comunque la presentazione di nuova istanza.
3. In base all'istruttoria tecnico-amministrativa e riscontrata la presenza delle condizioni prescritte, il Dirigente competente rilascia il provvedimento amministrativo entro 30 gg. dalla data del timbro del protocollo apposto sull'istanza o sulle eventuali integrazioni, previo parere dell'Ufficio Tecnico Comunale in caso di impianti permanenti.
4. Le autorizzazioni si intendono, in ogni caso, accordate fatti salvi i diritti dei terzi e le competenze di altri enti o uffici.

Articolo 41

Obblighi per il titolare dell'autorizzazione

1. È fatto obbligo ai soggetti autorizzati al collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari di:
 - a) osservare le prescrizioni della normativa vigente e, in particolare, il Nuovo Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione, nonché il presente Regolamento;
 - b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - c) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - d) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune, anche successivamente all'autorizzazione per intervenute e motivate esigenze;
 - e) provvedere a sue spese alla rimozione in ogni caso in cui venga meno il titolo autorizzatorio, ovvero vengano meno le condizioni di sicurezza, previste all'atto dell'installazione, o di

motivata richiesta del Comune; la rimozione deve essere effettuata entro 48 ore dal venire meno del titolo o dalla richiesta del Comune, e comunque senza ritardo per ragioni di sicurezza. In caso di inadempienza, l'Amministrazione Comunale procederà d'ufficio alla rimozione, con oneri a carico dei responsabili, fatta salva la sanzione di cui al successivo articolo 16, comma 2.

2. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario permanente deve essere applicata la targhetta prescritta dall'articolo 55 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada.

Articolo 42

Decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione decade quando:

- a) non vengano osservate le prescrizioni alle quali è subordinata;
- b) vengano meno le condizioni che costituivano presupposto al rilascio dell'autorizzazione;
- c) non venga ritirata entro 30 giorni dalla data di rilascio;
- d) il mezzo pubblicitario non venga installato entro 30 giorni dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione.
- e) non venga effettuato il pagamento del Canone Unico Patrimoniale entro i termini regolamentati.

Articolo 43

Revoca dell'autorizzazione

1. Il Comune ha facoltà di revocare o modificare l'autorizzazione in qualsiasi momento, per motivi di pubblico interesse, senza corrispondere alcun indennizzo. In tal caso il Comune può chiedere il ripristino dello stato dei luoghi indicandone il termine e, in caso di inosservanza, procedere direttamente con addebito delle spese sostenute.

Articolo 44

Variazione del messaggio pubblicitario

1. Il titolare dell'autorizzazione per impianti permanenti, ad esclusione di quelli a messaggio variabile, qualora intenda variare il messaggio pubblicitario, decorsi almeno tre mesi dall'installazione, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio. L'autorizzazione viene rilasciata entro i successivi 15 gg. Dalla richiesta di variazione, decorsi i quali il richiedente è in ogni caso da considerarsi autorizzato.

Capo III

LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 45

Determinazione della tariffa del canone per le pubbliche affissioni

1. La tariffa del canone per le pubbliche affissioni è determinata in base all'importanza delle località del territorio comunale (categoria normale e categoria speciale), alle finalità del messaggio pubblicitario e al formato del manifesto. Appartengono alla categoria speciale le località indicate

prospetto “Località in categoria speciale” (Allegato B) parte integrante e sostanziale del presente regolamento; appartengono alla categoria normale tutte le località comprese nel restante territorio

comunale. Per le affissioni aventi carattere commerciale nella categoria speciale, si applica la maggiorazione del 150 per cento della tariffa standard prevista.

2. La misura standard del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70x100 è quella prevista dall'articolo 1, comma 827, della legge 27 dicembre 2019, n. 160: euro 1,20 e si applica per una durata di esposizione fino a 10 giorni o frazione.

3. Oltre i primi 10 giorni di esposizione, per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione, la tariffa standard è maggiorata del 30 per cento.

4. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli la tariffa standard, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 50 per cento.

5. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli la tariffa standard, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli la tariffa standard, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 100 per cento.

6. Le tariffe e i coefficienti determinati dal Comune da applicare alle pubbliche affissioni sono indicati nel prospetto "Tariffe" (Allegato C) parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Articolo 46 **Riduzioni**

1. La tariffa del Canone per le pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo dilucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

Articolo 47 **Esenzioni**

1. La tariffa del Canone per le pubbliche affissioni non è dovuta per le seguenti fattispecie:
 - a) manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed arrichiami alle armi;
 - c) manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

Articolo 48

Ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni

1. Gli impianti pubblici da destinare alle affissioni pubbliche sono suddivisi nelle seguenti percentuali:
 - a) spazi di natura istituzionale, sociale e comunque privi di rilevanza economica: 20%;
 - b) spazi per affissioni di natura commerciale: 80%;

Articolo 49

Spazi commerciali per le affissioni

1. Gli spazi di cui all'articolo 48, comma 1, lett. b), dovranno essere usati esclusivamente per l'effettuazione di affissioni commerciali, essendo le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale già previste negli spazi affissionistici pubblici, soddisfacenti in maniera completa le esigenze del settore.

Articolo 50

Modalità per l'effettuazione del servizio delle affissioni

1. I committenti devono consegnare o far pervenire, franco di ogni spesa, all'ufficio competente il quantitativo dei manifesti da affiggere e provvedere contemporaneamente al versamento del canone, restando ad esclusivo carico degli utenti l'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi e regolamenti.
2. Le pubbliche affissioni saranno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
3. La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Per le affissioni a carattere commerciale, richieste per i due giorni successivi la commissione, è dovuta una maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di Euro 25,82. Stessa maggiorazione si applica alle affissioni di natura non commerciale (affissioni funebri e di enti senza fine di lucro), se la cui affissione è richiesta entro le 24 ore da quando è stata commissionata (termine massimo di esecuzione del servizio di affissioni con carattere di urgenza); tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

Titolo IV

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ASPETTI SANZIONATORI

Articolo 51

Sanzioni e indennità

1. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerate abusive ai sensi del presente regolamento, si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettere g) e h) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e precisamente:

a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50% considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada).

1. bis Le violazioni alle disposizioni stabilite dal Disciplinare Tecnico scavi sono punite con la sanzione amministrativa di seguito specificata. Si applicano comunque le sanzioni stabilite dalle leggi vigenti sovraordinate, dal Codice della Strada e da norme non specificatamente previste nel Disciplinare Tecnico. La sanzione viene irrogata con il processo verbale di accertamento (o atto analogo) che è contestato all'impresa esecutrice dei lavori autrice dell'infrazione, escludendo la possibilità di rimando al coobbligato solidale per il pagamento della sanzione notificata.

1. Esecuzione di scavi stradali senza le prescritte autorizzazioni amministrative (normato dal CDS);
2. Mancata comunicazione inizio/fine lavori € 500,00;
3. Mancata affissione del cartello di cantiere € 500,00;
4. Mancata conservazione in cantiere della documentazione relativa all'autorizzazione € 150,00;
5. Mancata consegna della cartografia nei tempi di cui all'art.34 € 500,00;
6. Mancato rispetto dei termini di ultimazione lavori di ripristino definitivo € 100,00/giorno;
7. Mancata riconsegna area di scavo entro i termini prescritti € 25,00 per ogni giorno di ritardo;
8. Mancata regolarizzazione nei termini previsti dell'apertura scavi urgenti € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
9. Mancato ripristino definitivo o non eseguito a regola d'arte € 500,00.

2. Nei casi di occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario e il ripristino dello stato dei luoghi. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 13 del presente regolamento

3. Le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura da euro 25,00 a euro 500,00 ai

sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 20, commi 4 e 5, e dall'articolo 23 del Codice della Strada

4. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone alla scadenza, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pari ad un punto percentuale del canone per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione pari al 30 per cento dell'ammontare del canone.

5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante l'atto di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Titolo V

NORME FINALI E TRANSITORIE

(Il presente disciplina la fase transitoria di applicazione del nuovo canone).

Articolo 52
Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. È abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.
4. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il periodo temporale a decorrere del 2021 e fino alla loro scadenza e/o proroga è disciplinato dalle disposizioni del presente Regolamento.

ALLEGATO "A"

CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DELLE STRADE AI FINI DELL'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

CATEGORIA 1^

Aree e strade provinciali situate all'interno del centro abitato con popolazione superiore ai 10.000 abitanti individuate a norma del comma 7 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992

Via Nomentana – Via Palombarese

CATEGORIA 2^

Aree e strade comunali non ricomprese in quelle di categoria 1^

ALLEGATO "B"

CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE NORMALI E ZONE SPECIALI AI FINI ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

ZONE SPECIALI

Aree e strade provinciali situate all'interno del centro abitato con popolazione superiore ai 10.000 abitanti individuate a norma del comma 7 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992

- Via NOMENTANA
- Via PALOMBARESE
- PIAZZA VARISCO
- PIAZZA PADRE PIO
- PIAZZA DELLE ROSE
- PIAZZA NASSIRYA
- PIAZZA DELLE MIMOSE.

ZONE NORMALI

Aree e strade comunali non ricomprese nella Zona Special

ALLEGATO C

COMUNE DI FONTE NUOVA
SCHEMA TARIFFE - CANONE UNICO

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	TARIFFE COSAP	TARIFFE STANDAR	COEFFICIENTE	TARIFFA CANONE
OCCUPAZIONE SUOLO PERMANENTE CAT. 1	29,661	40,00	0,74	29,66
OCCUPAZIONE SUOLO PERMANENTE CAT. 2	22,693	40,00	0,57	22,69
OCCUPAZIONE SUOLO TARIFFA GIORNALIERA CAT. 1	2,000	0,70	2,86	2,00
OCCUPAZIONE SUOLO TARIFFA GIORNALIERA CAT. 2	1,500	0,70	2,14	1,50
OCCUPAZIONE SUOLO CAVI E CONDUTTURE UTENZE PUBBLICI SERVIZI	1,000	1,00	1,00	1,00
PUBBLICITA' - INSEGNE ANNUALE - INSEGNE FINO A 1 MQ	15,490	4,00	3,87	15,49
PUBBLICITA' - INSEGNE ANNUALE - INSEGNE OLTRE MQ 1	15,490	4,00	3,87	15,49
PUBBLICITA' - INSEGNE MENSILE FINO A 1 MQ	1,549	0,70	2,21	1,55
PUBBLICITA' - INSEGNE MENSILE OLTRE 1 MQ	1,549	0,70	2,21	1,55
DISPLAY LUMINOSI FINO 1 MQ	49,580	40,00	1,24	49,58
DISPLAY LUMINOSI FINO A 1 MQ - GIORNALIERA	0,136	0,70	0,19	0,14
DISPLAY LUMINOSI OLTRE 1 MQ	49,580	40,00	1,24	49,58
DISPLAY LUMINOSI OLTRE 1 MQ - GIORNALIERA	0,136	0,70	0,19	0,14
PUBBLICITA' EFFETTUATA A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI	9,030	0,70	12,90	9,03
PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PROIEZIONI GIORNALIERA	3,100	0,70	4,43	3,10
PUBBLICITA' CON PALLONI FRENATI	37,180	40,00	0,93	37,18
PUBBLICITA' CON AEROMOBILI	74,370	40,00	1,86	74,37
AUTOVEICOLI DI PROPRIETA', PUBBLICITA' ANNUALE PROPRIO CONTO CON PORTATA < A KG. 3000	49,580	40,00	1,24	49,58
AUTOVEICOLI DI PROPRIETA', PUBBLICITA' ANNUALE PROPRIO CONTO CON PORTATA > A KG. 3000	74,340	40,00	1,86	74,34
MOTOVEICOLI E VEICOLI NON COMPRESI NEI PUTNI PRECEDENTI, PUBBLICITA' ANNUALE PROPRIO CONTO	24,790	40,00	0,62	24,79
PUBBLICITA' EFFETTUATA CON STRISCIONI CHE ATTRAVERSANO STRADE O PIAZZE FINO 1 MQ PER OGNI 15gg O FRAZ.	15,490	0,70	22,13	15,49
PUBBLICITA' EFFETTUATA CON STRISCIONI CHE ATTRAVERSANO STRADE O PIAZZE OLTRE 1 MQ PER OGNI 15gg O FRAZ.	15,490	0,70	22,13	15,49
DIRITTI AFFISSIONI PUBBLICHE MANIFESTO FINO A 1 MQ - 10 GIORNI	1,240	0,70	1,77	1,24
DIRITTI AFFISSIONI PUBBLICHE MANIFESTO OLTRE 1 MQ - 10 GIORNI	1,240	0,70	1,77	1,24
PUBBLICITA' EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZ. DI MANIFESTINI O ALTRO MATERIALE, AL GIORNO E A PERSON	3,099	0,70	4,43	3,10



COMUNE DI FONTE NUOVA

DISCIPLINARE TECNICO

**PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO,
L'ESECUZIONE DI SCAVI E POSA DI
CANALIZZAZIONI**

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. ____ del _____.

Sommario

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Articolo 1 - Oggetto.....	3
Articolo 2 - Definizioni.....	5
Articolo 3 – Autorizzazione-Concessione.....	6
Articolo 4 – Domanda per esecuzione scavi.....	6
Articolo 5 – Rilascio dell’Autorizzazione/Concessione – prime indicazioni operative.....	8
Articolo 6 – Tempi per l’esecuzione dei lavori e proroghe.....	11
Articolo 7 – Revoche, sospensioni e varianti.....	11
Articolo 8 – Lavori di grande importanza.....	12
Articolo 9 – Determinazione del deposito cauzionale e polizza fideiussoria.....	12
Articolo 10 – Interventi su nuove pavimentazioni stradali.....	13
Articolo 11 – Interventi in via d’urgenza.....	13
TITOLO II DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERVENTI A CARICO DI ENTI E SOCIETÀ DI GESTIONE O EROGAZIONE DI SERVIZI.....	15
Articolo 12 – Programmazione degli interventi.....	15
Articolo 13 – Polizza fideiussoria.....	16
Articolo 14 – Ripristino definitivo.....	17
TITOLO III DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERVENTI A CARICO DEI PRIVATI.....	17
Articolo 15 – Deposito cauzionale.....	17
Articolo 16 – Modalità di svincolo delle somme detenute a titolo di garanzia.....	18
TITOLO IV COMPETENZA DEI LAVORI E RESPONSABILITÀ.....	19
Articolo 17 – Esecutore dei lavori.....	19
Articolo 18 – Responsabilità dei ripristini.....	19
Articolo 19 – Responsabilità per danni ad altri impianti preesistenti.....	19
Articolo 20 – Responsabilità per danni verso terzi.....	20
Articolo 21 – Interventi con recupero delle spese in danno del soggetto autorizzato.....	20
TITOLO V MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE OPERE.....	21
Articolo 22 – Disposizioni generali.....	21
Articolo 23 – Segnaletica stradale.....	21
Articolo 24 – Interventi su strade con pavimentazione in conglomerato bituminoso.....	22
Articolo 25 – Interventi su strade con pavimentazione in materiali lapidei.....	24
Articolo 26 – Interventi su marciapiedi con qualsiasi tipo di pavimentazione.....	25
Articolo 27 – Interventi interferenti con essenze arboree.....	26
Articolo 28 – Ulteriori prescrizioni sull’esecuzione delle opere.....	29
Articolo 29 – Manufatti di servizio.....	30
Articolo 30 – Continuità dei lavori.....	31
Articolo 31 – Limiti dimensionali.....	31
Articolo 32 – Passaggi.....	32
Articolo 33 – Regolare esecuzione, ripristini “provvisori-definitivi” e riconsegna dell’area.....	32
Articolo 34 – Sicurezza dei lavori.....	33
Articolo 35 – Autorizzazioni su aree private.....	34
Articolo 36 – Attraversamento di manufatti.....	34
TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI.....	34
Articolo 37 – Vigilanza e verifica finale.....	34
Articolo 38 – Aggiornamenti del Disciplinare Tecnico e della modulistica.....	35
Articolo 39 – Trattamento dei dati.....	35
Articolo 40 – Entrata in vigore.....	35
Articolo 41 – Allegati.....	35

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Disciplinare Tecnico, stabilisce criteri e modalità per l'impiego del suolo e del sottosuolo, delle sedi stradali di proprietà comunale e di aree di uso pubblico con l'obiettivo primario di razionalizzare la posa e gestione dei servizi tecnologici a rete in modo da ottimizzare, per quanto possibile, la qualità dei servizi favorendo la necessaria tempestività degli interventi e consentendo, nel contempo, la regolare agibilità del traffico urbano, veicolare e pedonale, al fine di evitare il disagio alla popolazione nell'area interessata ai lavori.
2. Costituiscono oggetto di questo Disciplinare Tecnico le autorizzazioni per la manomissione di suolo pubblico richieste da soggetti pubblici e privati, o da Enti e Società affidatari e/o gestori di servizi pubblici, riguardanti:
 - a) reti di acquedotti di distribuzione;
 - b) reti elettriche di distribuzione;
 - c) reti elettriche per impianti di illuminazione pubblica ed impianti semaforici;
 - d) reti per telecomunicazioni (telefonia fissa, trasmissioni dati, TV via cavo ecc);
 - e) reti di distribuzione del gas;
3. Le concessioni, per la posa e per la manutenzione delle reti dei pubblici servizi, interessanti i beni demaniali ed il patrimonio indisponibile del Comune di Fonte Nuova, sono disciplinate dalle disposizioni contenute nel presente Disciplinare Tecnico secondo le vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento al D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Codice della Strada), al D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento del Codice della Strada), al D.Lgs del 15/11/1993 n. 507, al D.Lgs 446 del 15/12/1997, alla L. del 23/12/1999 n. 488, al D.Lgs. 259/03 ed alla direttiva 3 Marzo del 1999 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Decreto Ministeriale 01/10/2013 e loro ss.mm.ii, Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvato con D.C.C. n. 83 del 30/12/2020.
4. Tutte le attività connesse alla posa, riparazione, sostituzione di servizi posti nel sottosuolo pubblico devono avvenire nel rispetto delle relative norme di sicurezza (CEI, UNI, CIG, ecc.), del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, secondo le prescrizioni dell'Ufficio Lavori Pubblici e del Comando di Polizia Locale nonché delle modalità tecnico operative contenute nel presente Disciplinare Tecnico. Dovranno essere inoltre osservate le norme vigenti in materia di elettrodotti, gasdotti, acquedotti, linee telefoniche, telecomunicazioni, fognature, nonché tutte le norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e di sicurezza sui cantieri ed i vigenti regolamenti comunali.
5. Le lavorazioni relative alla manomissione del suolo pubblico sono pertanto subordinate alla emissione di regolare autorizzazione comunale con le conseguenze che ne derivano in merito al regime generale delle autorizzazioni.
6. Gli impianti posati nel sottosuolo e le relative infrastrutture sono soggette al pagamento dell'occupazione del suolo pubblico permanente nel rispetto del vigente Regolamento CUP. Nel

caso di mancato pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico permanente dovuto non potranno essere rilasciate nuove concessioni temporanee e permanenti e saranno revocate le concessioni in essere, con obbligo del trasgressore alla rimozione degli impianti ed al ripristino dello stato dei luoghi.

Articolo 2 - Definizioni

1. U.LL.PP.: Ufficio Lavori Pubblici.
2. PP.SS.: pubblici servizi.
3. Gestori di impianti tecnologici: soggetti organizzati in forma societaria o aziendale che forniscono o gestiscono pubblici servizi (in seguito, per semplicità, denominate Società).
4. Privati: soggetti privati, enti o società che intervengono nel sottosuolo per proprie reti
5. Scavo: qualsiasi apertura temporanea, del suolo o sottosuolo pubblico, stradale e non o del suolo privato gravato da servitù di uso pubblico, effettuata per l'esecuzione di lavori inerenti ad impianti e canalizzazioni in genere.
6. Profondità di scavo: minima distanza misurata tra la superficie del terreno ed il fondo dello scavo.
7. Interrato: posato direttamente nel terreno, o in tubazioni posate nel terreno.
8. Profondità di interrimento: minima distanza intercorrente tra l'estradosso della superficie esterna del tubo, o del cavo o del manufatto di protezione ad essi relativo e quella del terreno.
9. Impianto tecnologico sotterraneo: sistema di condotte o di cavi, posato nel sottosuolo (pubblico o privato) per la distribuzione di un servizio (acqua, Energia Elettrica, gas, telecomunicazione ecc.)
10. Cavo di telecomunicazione: conduttore uniformemente isolato, fibra ottica (o insieme di conduttori o di fibre ottiche) munito di rivestimento protettivo e destinato alla trasmissione di segnali di telecomunicazione.
11. Struttura Sotterranea Polifunzionale (S.S.P.): galleria o cunicolo.
12. Canaletta: contenitore prefabbricato, generalmente metallico o di materiale sintetico, con coperchio, destinato a contenere cavi.
13. Polifora: manufatto costituito da più fori destinati a contenere cavi di energia elettrica e/o di telecomunicazione.
14. Condotto: manufatto generalmente da interrare destinato alla posa di cavi o condotte.
15. Contenitore stradale: manufatto posato al suolo, su sostegno o a parete per l'alloggiamento di apparecchiature telefoniche, elettriche o di altri impianti tecnologici necessari per la trasformazione, per le derivazioni e i sezionamenti delle linee principali e delle derivazioni di utenza delle reti di distribuzione dei pp.ss.

16. Cameretta interrata: manufatto ubicato sulla sede di posa (galleria) o in prossimità della rete di distribuzione, realizzato in modo da consentire l'accesso all'interno per le operazioni di posa, giunzione e derivazione dei cavi e delle tubazioni nonché per l'azionamento delle apparecchiature e delle tubazioni nonché per l'azionamento delle apparecchiature e delle installazioni accessorie eventualmente presenti nella cameretta.
17. Pozzetto: manufatto ubicato sulla sede di posa o in prossimità delle reti di distribuzione, realizzato in modo da consentire, senza che sia necessario l'accesso all'interno di esso, le operazioni di posa, giunzione, derivazione di tubazione e di cavi nonché l'azionamento delle apparecchiature e delle installazioni accessorie eventualmente dislocate nel pozzetto. Opere di protezione: manufatti (per esempio: cunicoli, tubi guaina, piastra ecc.) atti a proteggere la condotta o il cavo da azioni esterni o ad isolarla dall'ambiente circostante in modo tale da consentire di ridurre, entro certi limiti, le distanze di posa dai fabbricati o da altri servizi interrati e la profondità d'interramento.
18. Per concessione si intende l'atto amministrativo che consente l'occupazione, stabilisce i diritti e gli obblighi e determina il relativo canone permanente.
19. Per occupazione temporanea si intende l'occupazione autorizzata per il periodo necessario all'esecuzione dei lavori.
20. Per occupazione permanente si intende l'occupazione autorizzata in base ad una concessione con effetto permanente.
21. Per Enti si intendono tutti i soggetti pubblici e privati che gestiscono reti di pubblici servizi, ad esclusione dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali.
22. Per intervento urgente si intende un'apertura temporanea che comporta lavori, da eseguire nel tempo massimo di 48 ore, mirati a riparare un'interruzione o un guasto della rete, che sospenda il pubblico servizio o costituisca rischio per gli utenti.

Articolo 3 – Autorizzazione-Concessione

1. Chiunque voglia eseguire scavi per l'esecuzione di qualunque lavoro inerente l'allaccio, la posa o la riparazione di reti di pubblici servizi, inclusi gli interventi di somma urgenza, deve, a norma del presente Disciplinare Tecnico, essere autorizzato.
2. La realizzazione degli interventi di cui al presente Disciplinare Tecnico è autorizzata con apposito provvedimento con il quale è contestualmente concessa l'occupazione di suolo pubblico, nel rispetto ed in applicazione delle norme di cui al Regolamento CUP. La concessione è rilasciata su suolo privato solo se sullo stesso è costituita la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 4 – Domanda per esecuzione scavi

1. La domanda per eseguire scavi e/o aprire chiusini, posare condotte, canalizzazioni in S.S.P. o polifore e di richiesta di concessione temporanea di occupazione di suolo pubblico deve essere redatta su modello prestampato, mediante appositi moduli contenuti nell'Allegato 1, con l'assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi della vigente normativa, ed essere sottoscritta dal

privato, Ente o Società, in persona del rappresentante legale, o suo delegato che ha interesse all'esecuzione delle opere. La domanda sarà inoltre sottoscritta dal Direttore dei Lavori e nel caso di interferenza con alberature anche da un Agronomo.

2. La domanda va presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, completa della documentazione di seguito elencata, sottoscritta dall'interessato o dal legale rappresentante se trattasi di persona giuridica e dal Direttore dei Lavori. Il richiedente assume, con la sottoscrizione della domanda, ogni responsabilità in merito alla realizzazione dell'intervento da eseguire.

3. I suddetti modelli, come pure quelli successivamente citati nel presente Regolamento, potranno essere modificati e/o integrati – se necessario - da parte dell'Ufficio Lavori Pubblici.

4. Alla domanda dovranno essere allegati:

- a) Relazione tecnico-esplicativa asseverata, che possa sufficientemente esporre le caratteristiche tecniche dei lavori da eseguire, le finalità, le modalità e tempi di esecuzione dell'intervento. Nella relazione dovranno essere esplicitate anche le modalità operative e l'adozione delle necessarie misure compensative che si intendono adottare per ridurre i rischi per la circolazione pedonale e veicolare. La Relazione dovrà altresì contenere le indicazioni in merito agli accorgimenti che si intendono adottare per limitare i rumori e l'emissione di polveri, soprattutto nel caso di vicinanza di strutture sensibili quali scuole, strutture sanitarie o luoghi di svago per bambini, centri anziani.
- b) Elaborati grafici nella seguente scala:
Planimetria generale di inquadramento territoriale (localizzazione); **1:2000** planimetria catastale; **1:500** per le planimetrie di dettaglio, indicanti: lo scavo e le zone laterali allo stesso sino alla loro delimitazione, l'area di cantiere, la posizione delle singole canalizzazioni da posare, complete di rilievi, alberature (specificando essenze arboree) e segnaletica stradale, nonché delle indicazioni relative all'eliminazione delle eventuali barriere architettoniche; **1:100** per le sezioni relative a strade di larghezza superiore a m.6 con particolare dello scavo scala 1:50; **1:50** per le sezioni relative a strade di larghezza inferiore o uguale a m.6;
- c) Planimetria indicante l'area di cantiere effettivamente occupata ai fini della determinazione del canone CUP;
- d) Scheda informativa dello stato dei luoghi oggetto dell'intervento completa di documentazione fotografica ante operam, con particolare riferimento alla segnaletica orizzontale e verticale;
- e) Copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente e/o del delegato;
- f) Eventuali atti di assenso e/o autorizzazione rilasciati da privati qualora l'intervento ricada anche su suolo non di proprietà del Comune di Fonte Nuova;
- g) Eventuali nulla osta necessari da rilasciarsi a cura di soggetti terzi (Soprintendenza, Provincia, Regione, ecc.).
- h) Nominativo del Direttore dei Lavori e, qualora i lavori interferiscano con alberature comunali, dell'Agronomo incaricati e relativa dichiarazione di accettazione dell'incarico;
- i) Nominativo del responsabile di cantiere unitamente con gli estremi per la reperibilità in tutte le ore del giorno;
- j) Ricevute dell'avvenuto versamento dei diritti di istruttoria, del canone di occupazione di suolo pubblico temporaneo e deposito cauzionale o polizza fideiussoria.

5. Resta a carico del soggetto richiedente il preventivo ottenimento delle ulteriori autorizzazioni, nullaosta e assensi, necessari all'esecuzione dei lavori rilasciati da altri Enti.

6. Le autorizzazioni di cui al comma precedente, quando necessarie, dovranno essere allegate all'istanza o comunque dovrà essere redatta apposita dichiarazione asseverata da parte di un tecnico abilitato all'esercizio della professione, con la quale si dichiara che l'intervento non richiede ulteriori autorizzazioni oltre quella oggetto di istanza.
7. Nel caso di domanda incompleta i termini del procedimento per il rilascio della relativa autorizzazione sono sospesi fino ad avvenuta integrazione.
8. Ogni modifica dei dati riportati nella domanda deve essere preventivamente autorizzata, in particolar modo per le variazioni che attengono alla modifica dei tracciati di posa dei sottoservizi.
9. L'Amministrazione valuterà in merito all'accoglimento o meno dell'istanza e circa la determinazione delle condizioni cui subordinare, in caso d'accoglimento, il rilascio dell'autorizzazione, sia in relazione allo stato del suolo e sia in relazione al pubblico interesse. I provvedimenti d'autorizzazione in ogni caso saranno rilasciati senza pregiudizio dei diritti di terzi.
10. In ogni momento l'Amministrazione avrà la facoltà di modificare le modalità d'esecuzione ed anche di revocare o sospendere l'autorizzazione in dipendenza di fatti sopravvenuti o per esigenze di pubblico interesse, senza il riconoscimento d'alcun indennizzo.
11. Nei casi urgenti, inerenti la pubblica incolumità, i funzionari tecnici o gli agenti di polizia municipale possono ordinare la sospensione della validità dell'autorizzazione, senza il riconoscimento d'alcun indennizzo.
12. Tutte le indagini necessarie a conoscere l'ubicazione delle canalizzazioni e dei manufatti sotterranei già esistenti e di quanto altro esistente sui luoghi sono a completo carico e sotto la piena responsabilità del richiedente.
13. Nel caso l'intervento preveda la realizzazione di opere strutturali o comunque soggette ad autorizzazione sismica, al termine dei lavori dovrà essere depositato presso il Comune di Fonte Nuova il relativo collaudo strutturale unitamente alla ricevuta di avvenuto deposito presso la Regione Lazio. Il Comune non assume alcuna responsabilità circa la portanza e/o la stabilità del terreno e delle strutture per i manufatti presenti e o realizzati nel sottosuolo nell'ambito dei lavori autorizzati.
14. La presentazione della domanda comporta l'implicita accettazione, da parte del richiedente, di tutte le clausole contenute nel presente Disciplinare Tecnico. La domanda dovrà anche indicare gli eventuali disagi arrecati dai lavori alla circolazione pedonale e veicolare ed ai cittadini per i rumori e le polveri, con l'indicazione degli strumenti e delle modalità che si intendono adottare, soprattutto nel caso di vicinanza a scuole, ospedali o luoghi di svago per bambini e/o anziani in conformità della vigente normativa in materia.

Articolo 5 – Rilascio dell'Autorizzazione/Concessione – prime indicazioni operative

1. Le autorizzazioni di apertura scavo o chiusini o posa di condotte, canalizzazioni in S.S.P. o polifore saranno rilasciate dall'Ufficio Lavori Pubblici entro 30 giorni dalla presentazione delle richieste fatte salve motivate esigenze di ufficio o qualora le domande siano presentate errate o carenti nella documentazione. Nel caso di richiesta di integrazioni e/o modifiche alla domanda, il

richiedente dovrà provvedervi entro 30 giorni; decorso infruttuosamente tale termine la richiesta si intenderà rinunciata. Il procedimento è concluso con il rilascio dell'autorizzazione o con motivato diniego in 30 giorni, tale termine è aumentato a 90 giorni in caso di lavori comportanti scavi di lunghezza superiore a 200 metri. Qualora i lavori non vengano iniziati alla data prevista dall'autorizzazione, dovrà esserne data comunicazione a mezzo PEC all'Ufficio Lavori Pubblici e al Comando di Polizia Locale.

2. Il rilascio dell'autorizzazione avverrà dietro presentazione della seguente documentazione:

2.1) Per i soggetti privati:

- a) modello di richiesta in carta bollata (Allegato 1.b);
- b) allegati di cui all'art. 4 comma 4 e 5;
- c) ricevuta del versamento dell'importo dei diritti di istruttoria pari ad Euro 51,65, eseguibile esclusivamente mediante pagamento pagoPA, accedendo al Portale dei pagamenti del Comune di Fonte Nuova, sezione pagamento spontaneo, servizio "RILASCIO AUTORIZZAZIONE APERTURA CAVI STRADALI" e specificando nell'apposito campo la tipologia di intervento;
- d) ricevuta del versamento delle somme da versare a titolo di canone CUP, eseguibile mediante pagamento PagoPA, facendo richiesta alla Società M.T. S.p.A. per l'emissione del bollettino di pagamento, ai seguenti recapiti:
e-mail: fontenuova.tributi@maggioli.it
Tel: 069059868
- e) deposito cauzionale o polizza fideiussoria di cui all'art. 15;

2.2) Per enti o società private o affidatari e/o gestori di pubblici servizi:

- a) modello di richiesta in carta bollata (Allegato 1.a);
- b) allegati di cui all'art. 4 comma 4 e 5;
- c) nominativo del referente unico;
- d) ricevuta del versamento dell'importo dei diritti di istruttoria pari ad Euro 51,65 se dovuti e disciplinati da apposito atto, eseguibile esclusivamente mediante pagamento PagoPA, accedendo al Portale dei pagamenti del Comune di Fonte Nuova, sezione pagamento spontaneo, servizio "RILASCIO AUTORIZZAZIONE APERTURA CAVI STRADALI" e specificando nell'apposito campo la tipologia di intervento;
- e) ricevuta del versamento delle somme da versare a titolo di canone CUP se dovuto e disciplinato da apposito atto, eseguibile esclusivamente mediante pagamento pagoPA, facendo richiesta alla Società M.T. S.p.A. per l'emissione del bollettino di pagamento, ai seguenti recapiti:
e-mail: fontenuova.tributi@maggioli.it
Tel: 069059868
- f) le polizze fideiussorie/assicurative di cui all'art. 13;

2. Non si procederà comunque al rilascio dell'autorizzazione nel caso in cui:

- a) non risultino versati gli oneri dovuti anche relativi alle occupazioni temporanee;
- b) non sia stato eseguito il deposito cauzionale o stipulata adeguata polizza fideiussoria a favore dell'Amministrazione a garanzia della corretta esecuzione dei ripristini del suolo così come stabiliti dal regolamento.

Nelle suddette eventualità le istanze saranno sospese e decorsi inutilmente 60 giorni dalla data della richiesta di versamento senza che il richiedente abbia provveduto, le stesse saranno archiviate d'ufficio intendendosi con ciò diniegate.

3. Tutta la documentazione allegata all'istanza, dovrà essere trasmessa in formato elettronico, firmata digitalmente, all'indirizzo PEC: protocollo@cert.fonte-nuova.it

4. L'autorizzazione sarà trasmessa via PEC all'indirizzo indicato dal richiedente nella domanda e al Comando di Polizia Locale per le operazioni di competenza.

5. La data dell'inizio e la durata e il fine dei lavori dovranno obbligatoriamente essere comunicati a mezzo PEC all'indirizzo PEC: protocollo@cert.fonte-nuova.it non meno di 48 ore prima dell'inizio e 48 ore dopo la fine degli stessi e posti all'attenzione dell'Ufficio Lavori Pubblici e del Comando di Polizia Locale.

6. Nel caso in cui sia necessario introdurre una disciplina provvisoria del traffico nella zona interessata dai lavori, l'autorizzazione è condizionata all'emissione della determinazione dirigenziale con apposita richiesta al Comando di Polizia Locale all'indirizzo PEC: protocollo@cert.fonte-nuova.it

7. L'impresa affidataria dei lavori dovrà concordare con la Polizia Locale tempi e modalità di installazione dei presidi di cantiere e segnaletica, nonché interventi di limitazione o riduzione del traffico veicolare e/o pedonale per i quali la predetta Polizia Locale dovrà provvedere ad emettere la relativa ordinanza completa di eventuali prescrizioni.

8. Il concessionario è obbligato prima dell'inizio dei lavori, ad avvisare con un preavviso di minimo 3 (tre) giorni naturali e consecutivi la cittadinanza attraverso comunicazioni idonee in ragione dell'importanza dei lavori, anche tramite volantini consegnati alle singole abitazioni e negozi circostanti, indicando sugli stessi la tipologia dei lavori, la data di inizio e di fine e ad affiggere almeno 48 ore prima dell'inizio materiale dei lavori tale apposizione sia conforme a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada eventuali apposite Ordinanze del Comando di Polizia Locale. Tali affissioni devono essere conformi a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada e contestualmente dovrà essere trasmessa al Comando di Polizia Locale documentazione fotografica dei luoghi, attestante l'effettiva apposizione per le verifiche di competenza.

9. Ogni eventuale modifica dei dati riportati nell'autorizzazione dovrà essere preventivamente autorizzata, in particolare per quanto concerne le variazioni del tracciato e di posa delle canalizzazioni.

10. Per eliminare o diminuire gli aggravi al corpo stradale o alla sicurezza della circolazione, potrà essere imposto l'uso di tecnologie particolari quali trivellazioni, sondaggi, micro tunneling, posa di canalizzazioni teleguidate, ecc.

11. L'impresa affidataria durante i lavori di scavo, dovrà avere presenti in cantiere l'autorizzazione completa di tutti gli allegati, ivi comprese le planimetrie, in scala opportuna, delle canalizzazioni degli altri Gestori presenti nel luogo dell'intervento.

12. L'accertamento per conoscere l'ubicazione delle canalizzazioni e/o dei manufatti sotterranei sarà fatto a cura del richiedente presso le Società di PP.SS. ovvero a mezzo di scavi di indagine e/o

(preferibilmente) tramite indagini georadar o sistemi simili, debitamente autorizzati dall'Amministrazione.

13. Nel caso la manomissione del suolo interessi longitudinalmente lunghi tratti di strade ovvero intere vie, l'esecutore dei lavori, prima dell'intervento, dovrà prendere contatti con tutti gli Enti o le Società che gestiscono sottoservizi pubblici (quali a titolo esemplificativo: fognatura, luce, telefoni e gas), per concordare la eventuale predisposizione degli altri sottoservizi ed accertare la esatta collocazione di quelli esistenti. La società proponente dovrà dimostrare di aver comunicato la eventuale proposta di manomissione a tali Enti e corredare la domanda con le relative risposte. Qualora le società interpellate dichiarino di non aver interesse alla predisposizione dei sottoservizi ovvero dichiarino di non volersene avvalere o non rispondano entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, alle stesse verrà negata qualsiasi richiesta di manomissione del suolo pubblico sulla medesima via, salvo i casi di richieste di allaccio di utenza pervenute successivamente o di riparazione di guasti, successivamente presentata nell'arco di ventiquattro mesi dalla prima richiesta. Qualora invece tali Enti siano interessati dovranno presentare richiesta cumulativa degli interventi necessari.

14. I lavori di scavo eseguiti su suolo pubblico e/o di uso pubblico in assenza della specifica autorizzazione sono considerati a tutti gli effetti abusivi e pertanto soggetti alle sanzioni di legge e a quelle specificatamente previste nel Regolamento CUP. In ogni caso saranno addebitati ai soggetti responsabili tutti gli eventuali danni cagionati in conseguenza dei lavori abusivi realizzati e la rimessa in pristino dei luoghi a cura e spese del trasgressore.

Articolo 6 – Tempi per l'esecuzione dei lavori e proroghe

1. L'Ufficio Lavori Pubblici potrà modificare la data di inizio dei lavori e la durata indicata dal richiedente per l'esecuzione dei lavori stessi esplicitandone le motivazioni. All'atto del rilascio dell'autorizzazione o nel corso dei lavori, l'U.LL.PP. potrà disporre che l'esecuzione del lavoro avvenga nel rispetto di orari specifici da indicare nel titolo autorizzativo.

2. La validità dell'autorizzazione decorre a partire dal primo giorno indicato dal Comune e termina alle ore 24 dell'ultimo. Il tempo concesso con l'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori potrà essere prorogato dall' U.LL.PP. unicamente per cause non prevedibili, ad esempio eventi meteorologici avversi, e su richiesta motivata e documentata.

3. Le richieste di proroga, mediante i modelli dell'Allegato 1.a) e 1.b), dovranno pervenire all'U.LL.PP. almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima della scadenza del titolo autorizzativo; in caso contrario l'autorizzazione si intenderà decaduta e l'interessato dovrà ottenere, a tutti gli effetti, nuova autorizzazione. Qualora per eventi meteorologici avversi non si possa procedere all'ultimazione dei lavori di ripristino ed alla riconsegna interessata dallo scavo, la proroga può essere richiesta entro il termine di cui sopra.

Articolo 7 – Revoche, sospensioni e varianti

1. E' facoltà dell'U.LL.PP., per giuste motivazioni di interesse pubblico o per comprovati motivi tecnici, di cui verrà edotto il richiedente, modificare i tracciati dei cavi proposti, o, in caso di sopravvenute motivate esigenze, revocare o sospendere le autorizzazioni comunque accordate o i lavori iniziati. Ove i lavori siano stati già iniziati, il titolare della autorizzazione dovrà, a sua cura e spese, provvedere alla chiusura dello scavo, nei termini fissati dall'U.LL.PP. Per esigenze di servizio il Comune potrà sospendere i lavori autorizzati per il tempo ritenuto necessario, in tal caso la durata dell'autorizzazione si intenderà automaticamente differita in egual misura.
2. Nel caso di varianti in corso d'opera, o comunque nel caso in cui nel corso dei lavori si verifica che l'opera autorizzata necessiti di modifiche sostanziali per essere realizzata, per effetto di interferenze non previste lungo il tracciato, ritrovamenti archeologici, i lavori dovranno essere sospesi, messo in sicurezza il cantiere e richiedere una nuova autorizzazione. Il richiedente dovrà altresì provvedere ad un pagamento integrativo per il canone di occupazione temporanea del suolo pubblico qualora la variante al progetto comporti una maggiore occupazione dell'area. Lo stesso richiedente dovrà inoltre produrre, oltre al nuovo progetto esecutivo corredato di tutta la documentazione di cui all'art. 4 del presente Disciplinare Tecnico, una relazione tecnica del Direttore Lavori sui motivi per i quali sia necessario il ricorso alla variante corredata da elaborati grafici in pianta e sezione e documentazione fotografica delle interferenze rinvenute.

Articolo 8 – Lavori di grande importanza

1. In caso di lavori che impegnino vaste aree di suolo pubblico oppure interessino aree di circolazione stradale di grande importanza, l'opera dovrà essere eseguita per tratti, la cui estensione sarà indicata nell'autorizzazione, tenuto conto di tutte le esigenze contingenti con particolare riguardo a quelle del traffico. Pertanto, ove necessario, l'esecuzione dei lavori dovrà essere prevista in più turni giornalieri, compreso il sabato e, se del caso, di notte e nei giorni festivi.
2. La domanda dovrà essere presentata almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di inizio dei lavori ed accompagnata dai disegni e relazioni che rappresentino in modo chiaro ed esaustivo il complesso dei lavori da realizzarsi. E' in facoltà dell'U.LL.PP. stabilire e/o concordare l'ordine di successione dell'apertura dei vari scavi relativi ai lavori di cui al comma precedente. Non sono ammesse istanze riconducibili a frazionamenti artificiosi degli interventi, volte ad aggirare la presente disposizione.

Articolo 9 – Determinazione del deposito cauzionale e polizza fideiussoria

1. L'importo della cauzione sarà determinato dall'Ufficio Lavori Pubblici in base alle metrature di manomissione ed in base al tipo di pavimentazione manomessa facendo riferimento al sottostante prospetto indicativo:

TIPO DI PAVIMENTAZIONE PREVALENTE	IMPORTO CAUZIONE PER OGNI METRO LINEARE DI SCAVO PREVISTO
Terra battuta	Euro 50,00
Prato verde	Euro 50,00
In piastrelle tipo grès, clinker, ecc. e autobloccanti	Euro 200,00
In altro tipo di pavimentazione (acciottolato, ammattonato, in lastre di pietra, in porfido, in cotto)	Euro 200,00
In asfalto per opere che comportino la lunghezza dello scavo superiore fino a 100 metri lineari	Euro 150,00
In asfalto per opere che comportino la lunghezza dello scavo superiore ai 100 e fino a 500 metri lineari	Euro 120,00
In asfalto per opere che comportino la lunghezza dello scavo superiore al Km lineare	Euro 100,00

2. È facoltà dell'ufficio tecnico comunale applicare maggiorazioni fino al 50% rispetto a quanto sopra previsto per la presenza nel luogo oggetto della manomissione di manufatti e/o impianti che potrebbero in qualche modo essere danneggiati del tipo: cordolature, linee elettriche, condotte fognarie, linee di acquedotto, alberature, impianti di irrigazione, ecc.

Articolo 10 – Interventi su nuove pavimentazioni stradali

1. L'Amministrazione Comunale nel caso di costruzione di nuove strade, ristrutturazione di pavimentazioni esistenti e rifacimento di pavimentazioni stradali, ne darà notizia ai fruitori e agli Enti gestori dei servizi comunali eventualmente anche a mezzo di manifesti, comunicati e/o conferenze dei servizi, affinché possano giovare dell'occasione per effettuare lavori di propria competenza che comportino comunque la manomissione del suolo stradale.

2. L'Amministrazione Comunale si impegna, nel caso di ristrutturazione o rifacimento della pavimentazione di strade esistenti, ad informare la popolazione interessata direttamente o con gli altri mezzi di informazione disponibili sollecitando i cittadini affinché richiedano, in tempo utile, eventuali allacci. A tal fine le domande per il rilascio della relativa autorizzazione dovranno essere presentate entro il termine indicato nell'avviso. I lavori comunque dovranno essere eseguiti entro il termine fissato dall'Ufficio Lavori Pubblici tenuto conto del cronoprogramma dell'opera pubblica di riferimento.

3. Realizzata l'opera pubblica, di norma non sarà rilasciata alcuna autorizzazione per manomissione, prima che siano decorsi 2 (due) anni dall'ultimazione dei lavori di sistemazione della pavimentazione stradale.

4. In deroga a quest'ultima disposizione potranno comunque essere autorizzati solo interventi dovuti a cause imprevedibili e di assoluta e riconosciuta urgenza, debitamente motivativi, che i soggetti concessionari di pubblici servizi saranno obbligati ad eseguire, per effetto della loro speciale natura.

5. Sempre in deroga alle precedenti disposizioni potranno essere autorizzati, previa delibera dalla Giunta Comunale, interventi per i quali sia riconosciuta una specifica pubblica utilità o per disposizione di legge, in assenza di soluzioni alternative proponibili.

Articolo 11 – Interventi in via d'urgenza

1. Per cause di comprovata urgenza operativa e per lavori che non possono essere previsti e programmati, il Soggetto interessato invia tramite PEC: protocollo@cert.fonte-nuova.it all'U.LL.PP. ed al Comando di Polizia Municipale, apposita comunicazione scritta. Con l'invio della comunicazione il firmatario, sotto la propria responsabilità, dichiarerà l'urgenza dell'intervento ai sensi del presente articolo. In questo caso i lavori dovranno iniziare anche in assenza di specifica autorizzazione al massimo entro le 48 ore lavorative successive; nel caso in cui, trascorso tale termine, le lavorazioni non siano iniziate, l'intervento non sarà più considerato urgente e quindi dovrà essere preventivamente autorizzato secondo la normale procedura come sopra descritta. Nei casi di urgenza riguardanti guasti da ricercare o riparare, gli interessati, ove l'Ufficio Protocollo sia chiuso, potranno aprire gli scavi solo previa comunicazione al Comando di Polizia Locale, anche via e-mail: polizialocale@fonte-nuova.it

2. Nella comunicazione, contestuale all'inizio dei lavori dovranno essere necessariamente indicati la Società interessata, i riferimenti dell'impresa esecutrice dei lavori, il Responsabile di cantiere e sua reperibilità, nominativo e recapiti del Direttore dei Lavori, il motivo dell'urgenza, le date di inizio e di presunta fine dello stesso, la sua precisa localizzazione con riferimento ai numeri civici o al chilometraggio della via o allegando apposita documentazione fotografica che ne permetta la facile individuazione.

3. Si dovrà comunque esporre in loco il cartello di cantiere sul quale dovrà essere indicata la data, e se disponibile, il numero di protocollo della comunicazione inviata al Comune di Fonte Nuova.

4. Copia della comunicazione trasmessa dovrà essere conservata in cantiere e messa a disposizione del personale del Comune addetto ai controlli.

5. Con l'invio della comunicazione gli stessi si intendono autorizzati e si intende formalmente comunicato l'inizio dei lavori.

6. Successivamente alla comunicazione si dovrà procedere alla regolarizzazione della stessa entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di inizio lavori, con tutti gli obblighi previsti per le normali procedure utilizzando obbligatoriamente l'apposita modulistica di cui all'Allegato 1.c).
7. I tempi dell'occupazione, ai fini del calcolo del canone CUP dovuto, inizieranno a decorrere dalla data di ricevimento, da parte del Comune di Fonte Nuova, della suddetta comunicazione e termineranno alla data della riconsegna formale dell'area interessata dai lavori e corredata dalla certificazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dei Lavori unitamente alla modulistica predisposta.
8. Eventuali fasi intermedie dei lavori di ripristino dovranno in ogni caso essere comunicate all'U.LL.PP. utilizzando l'apposita modulistica.
9. In caso di mancato invio della documentazione richiesta per la regolarizzazione della comunicazione entro i tempi stabiliti, i lavori eseguiti saranno considerati abusivi.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERVENTI A CARICO DI ENTI E SOCIETÀ DI GESTIONE O EROGAZIONE DI SERVIZI

Articolo 12 – Programmazione degli interventi

1. Per gli interventi di ampliamento o rinnovo delle reti tecnologiche le Società erogatrici di pubblici servizi devono predisporre un programma annuale. I programmi annuali, dovranno essere presentati su supporto informatico, all'Ufficio Lavori Pubblici entro il 15 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Non sono assoggettabili a programmi annuali gli interventi urgenti di cui all'art. 11 (interventi in via d'urgenza) ed allacciamenti ad utenze private per le quali i gestori sono tenuti a garantire il rispetto dei tempi di allacciamento stabiliti da norme e regolamenti di settore.
2. I lavori di nuove Società dei PP.SS., per essere autorizzati, devono essere inseriti nel quadro degli interventi coordinati e programmati di cui sopra. L'invio dei programmi da parte delle Società, essendo finalizzato all'individuazione di eventuali lavori in condivisione, costituisce implicita autorizzazione a rendere noti i medesimi, oltre che agli Uffici comunali e statali interessati, anche alle altre Società di PP.SS..
3. La proposta di programmazione deve essere corredata della seguente documentazione:
 - a) Piano complessivo triennale degli interventi in forma elencativa;
 - b) Programma annuale degli interventi da eseguirsi nell'anno successivo a quello di presentazione, recante l'individuazione delle opere distinte per trimestre ed ogni altro elemento di valutazione utile ai fini programmatori nonché l'indicazione degli interventi con un impatto significativo sul territorio derivante dalla durata superiore a giorni trenta ovvero dalla estensione complessiva dell'intervento

superiore al chilometro ovvero la cui realizzazione interessi il territorio di due o più Municipi.

- c) Elaborato grafico, da presentarsi su supporto informatico, in scala non inferiore a 1:5000 con indicazione delle tratte stradali interessate dal programma annuale;
- d) Relazione tecnica da cui risulti per ciascun intervento, la tipologia della posa prevista, la tipologia della pavimentazione esistente nell'area di intervento, l'eventuale interferenza con i programmi di manutenzione stradale già avviati o da avviare;
- e) Indicazione del referente unico, dotato della legale rappresentanza del soggetto rappresentato, cui l'Amministrazione comunale potrà rivolgersi per ogni e qualsiasi necessità relativa al rilascio delle autorizzazioni in discorso;
- f) Polizze fideiussorie specificate al successivo art. 13 del presente Disciplinare tecnico;
- g) Atto di impegno, sottoscritto dal legale rappresentante della Società di pubblici servizi, ad osservare le disposizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di approvazione della programmazione nonché nei singoli provvedimenti di autorizzazione/concessione degli interventi ed a versare i corrispettivi dovuti per la realizzazione dei medesimi.

4. Non saranno rilasciate autorizzazioni per interventi non contemplati nel programma annuale di cui sopra.

5. La programmazione non si applica ai lavori di manutenzione commissionati dell'Amministrazione comunale su impianti di proprietà della stessa.

Articolo 13 – Polizza fideiussoria

1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, la Società erogatrice di pubblico servizio dovrà presentare, per gli interventi previsti dal presente titolo, apposita polizza fideiussoria a garanzia della corretta esecuzione dei ripristini e dell'esatto adempimento delle prescrizioni tecniche contenute nel presente regolamento. La garanzia, da presentare a corredo dell'istanza di autorizzazione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall'articolo 1944 del Codice Civile e la sua operatività entro giorni 15, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

2. Le società distributrici o erogatrici di pubblici servizi che operano sul territorio in maniera consistente (tipo E-Distribuzione, TIM, ACEA ATO 2, ecc.), al fine di ridurre loro l'onere del versamento per ogni singola manomissione possono, in alternativa, versare un'unica cauzione annuale, tramite polizza fideiussoria il cui importo viene calcolato sulla base dei lavori eseguiti dal soggetto gestore nel corso dell'anno precedente e da quelli previsti per l'anno corrente, e sarà valutato in relazione alla superficie complessiva delle aree pubbliche interessate dalle attività di manomissione, alle relative tipologie, ed ai costi unitari stabiliti nell'art.9. Alla fine di ciascun anno, ma anche durante lo stesso, l'Amministrazione verificherà l'ammontare dei ripristini da garantire, riservandosi di far aggiornare l'importo della fideiussione qualora la stessa si rivelasse insufficiente.

3. L'Amministrazione procederà ad escutere la polizza nei seguenti casi:

- a) Nel caso in cui dall'azione od omissione del soggetto autorizzato derivi grave pericolo per l'incolumità pubblica l'amministrazione comunale procederà senza alcun preavviso all'eliminazione dello stato di pericolo, con successivo recupero in danno delle spese sostenute.
- b) In caso di minore pericolo, previo invio di specifica nota al soggetto autorizzato, che entro 48 (quarantotto) ore dovrà obbligatoriamente eliminare il pericolo riscontrato. Trascorso tale periodo l'Amministrazione è autorizzata ad intervenire d'ufficio per l'eliminazione del pericolo, con il recupero in danno delle spese sostenute.
- c) Nelle ipotesi di ripristini non conformi alle specifiche tecniche predisposte dall'Amministrazione, previo invio - anche solo mediante PEC - di specifica nota, il soggetto autorizzato dovrà provvedere al corretto ripristino nel termine di 20 (venti) giorni dalla comunicazione suddetta. Se il concessionario non provvede nel termine indicato l'Amministrazione è autorizzata ad intervenire d'ufficio con il recupero in danno delle spese sostenute.

4. Il soggetto autorizzato, ai fini del rilascio della autorizzazione richiesta, è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che copra i danni che possa subire l'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori e che copra altresì le ipotesi di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori. L'importo di tale polizza è fissato in € 500.000,00 e l'efficacia della stessa sarà biennale.

Articolo 14 – Ripristino definitivo

1. I ripristini definitivi non potranno essere eseguiti se non dopo un comprovato e definitivo assestamento del ripristino provvisorio e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione di fine lavori. Il tutto, dovrà essere certificato dal Responsabile Tecnico della ditta esecutrice dei lavori e dal Direttore dei Lavori.

2. L'Amministrazione, nel caso di concomitanza di più interventi anche non contemporanei nell'area interessata dai lavori autorizzati, si riserva, a suo insindacabile giudizio, di destinare in tutto o in parte le superfici di ripristino verso aree differenti da quelle oggetto dell'intervento autorizzato.

3. Nei casi in cui si verificassero contestazioni inerenti mancata regolare esecuzione dei ripristini è comunque fatto esplicito divieto per la Società di PP.SS. inadempiente di intraprendere qualsiasi ulteriore lavoro, anche se riferito ad altre località, fino a che la stessa Società non abbia provveduto a ripristinare nei modi e nei tempi previsti il suolo pubblico precedentemente manomesso;

4. La Società e/o ente responsabile dell'intervento, in quanto inadempiente, sarà unica e diretta responsabile di detta sospensione degli interventi e l'Amministrazione sarà quindi sollevata da ogni

responsabilità inerente la mancata possibilità di intervento anche se riferito a posa di servizi per l'utenza; detta Ditta terrà quindi l'Amministrazione Comunale sollevata da ogni e qualsiasi danno, protesta o molestia anche giudiziaria che potesse derivarle anche dall'impossibilità di esecuzione dei lavori come sopra detto.

TITOLO III

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERVENTI A CARICO DEI PRIVATI

Articolo 15 – Deposito cauzionale

1. Per l'ottenimento dell'autorizzazione, il richiedente dovrà prestare cauzione da costituirsi presso la Tesoreria Comunale in via ordinaria tramite versamento su c/c bancario IT26C030696914601100000046117 intestato al Comune di Fonte Nuova - causale: Deposito cauzionale per manomissione suolo pubblico relativa ai lavori di: ".....". - oppure mediante altre modalità previste all'art. 27 comma 4 e del Regolamento CUP.
2. L'importo della cauzione è commisurato alla lunghezza dello scavo ed al tipo di pavimentazione da ripristinare ed è stabilito sulla base dei prezzi unitari indicati nell'art. 9.
3. L'Amministrazione procederà ad escutere la polizza nei seguenti casi:
 - a) Nel caso in cui dall'azione od omissione del soggetto autorizzato derivi grave pericolo per l'incolumità pubblica l'amministrazione comunale procederà senza alcun preavviso all'eliminazione dello stato di pericolo, con successivo recupero in danno delle spese sostenute.
 - b) In caso di minore pericolo, previo invio di specifica nota al soggetto autorizzato, che entro 48 (quarantotto) ore dovrà obbligatoriamente eliminare il pericolo riscontrato. Trascorso tale periodo l'Amministrazione è autorizzata ad intervenire d'ufficio per l'eliminazione del pericolo, con il recupero in danno delle spese sostenute.
 - c) Nelle ipotesi di ripristini non conformi alle specifiche tecniche predisposte dall'Amministrazione, previo invio - anche solo mediante PEC - di specifica nota, il soggetto autorizzato dovrà provvedere al corretto ripristino nel termine di 20 (venti) giorni dalla comunicazione suddetta. Se il concessionario non provvede nel termine indicato l'Amministrazione è autorizzata ad intervenire d'ufficio con il recupero in danno delle spese sostenute.

Articolo 16 – Modalità di svincolo delle somme detenute a titolo di garanzia

1. Eseguita la verifica finale di cui all'art. 39 comma 3, e dietro apposita istanza da parte del Dirigente, si procederà allo svincolo della cauzione di cui all'art. 15.
2. Decorsi otto mesi dalla scadenza dell'autorizzazione, senza che il soggetto concessionario abbia presentato istanza di svincolo della cauzione, questa verrà definitivamente incamerata dall'Amministrazione.

3. Alla Richiesta dovranno essere allegati:
- a) Copia Autorizzazione rilasciata;
 - b) Copia comunicazione di fine lavori;
 - c) Copia certificato di regolare esecuzione a firma del Direttore Lavori;
 - d) Copia della ricevuta di versamento del deposito cauzionale;
 - e) Coordinate bancarie del richiedente;
 - f) Documentazione fotografica sullo stato dei luoghi;
 - g) Documento di riconoscimento del richiedente.

TITOLO IV

COMPETENZA DEI LAVORI E RESPONSABILITA'

Articolo 17 – Esecutore dei lavori

1. L'apertura ed il riempimento degli scavi, compreso il ripristino della pavimentazione, sarà eseguita a totale cura e spese del titolare dell'autorizzazione o subappaltatore.
2. I nominativi delle imprese subappaltatrici dovranno essere comunicati all'U.LL.PP. allegando il DURC delle stesse. L'U.LL.PP. avrà la facoltà di accettare o meno la presenza delle ditte indicate. Eventuali dinieghi dovranno essere motivati.
3. In caso di variazione di una o più ditte durante il corso dei lavori, dovrà essere data apposita comunicazione all'U.LL.PP..
4. I nominativi ed i riferimenti delle ditte presenti in cantiere dovranno essere riportati sul cartello di cantiere.

Articolo 18 – Responsabilità dei ripristini

1. Il ripristino della pavimentazione stradale dovrà estendersi, oltre che alla zona propria dello scavo, anche alle zone laterali, nella misura che l'U.LL.PP. giudicherà necessaria al perfetto ripristino della pavimentazione stessa e come specificato negli schemi esemplificativi di cui all'Allegato 2.
2. Qualora si riscontri la difformità parziale e/o totale delle opere in corso o eseguite e situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica e per la sicurezza della circolazione, il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere immediatamente all'eliminazione di potenziali pericoli entro 48 (quarantotto) ore e nel caso di difformità parziali e/o totali all'autorizzazione entro 20 (venti) giorni dalla data di comunicazione.
3. I titolari delle autorizzazioni restano responsabili dei vizi e delle degradazioni che si verificheranno sullo scavo a causa dei lavori da essi eseguiti, dopo il ripristino della

pavimentazione stradale, riconducibili alla non perfetta esecuzione delle operazioni di riempimento dello scavo o al ripristino della pavimentazione, per un periodo di 2 (due) anni decorrenti dalla data di riconsegna definitiva delle aree.

Articolo 19 – Responsabilità per danni ad altri impianti preesistenti

1. Il Concessionario risponderà dei danni che possano derivare agli impianti del sottosuolo sia durante i lavori che durante la manutenzione.
2. Qualora durante l'esecuzione dei lavori venissero scoperte tubazioni, fognature e/o manufatti in genere sarà indispensabile contattare l'Ente proprietario della tubazione e richiederne l'immediato intervento atto a garantire l'integrità e la funzionalità degli stessi. E' pertanto opportuno prima di programmare i lavori accertarsi, tramite le ditte o enti gestori degli impianti siti nel sottosuolo, l'esistenza e la loro collocazione.
3. Qualora durante il corso dei lavori dovessero essere arrecati danni alle alimentazioni semaforiche, alla pubblica illuminazione o alle tubazioni o ai pozzetti per lo scarico delle acque meteoriche e reflue, anche private, dovrà essere reso edotto immediatamente mediante PEC l'Ufficio Lavori Pubblici e al Comando di Polizia Locale. Il Concessionario dovrà inoltre provvedere alla segnalazione all'Ente gestore del servizio danneggiato al fine di provvedere al più presto a ripristinare i manufatti danneggiati ed eseguire i lavori a regola d'arte.
4. Qualora venissero denunciate infiltrazioni d'acqua negli stabili, conseguenti a manomissione del suolo pubblico, con danneggiamento di scarichi d'acqua piovana od altro, sia le opere di ripristino dei manufatti che il risarcimento del danno sono a carico del Concessionario.

Articolo 20 – Responsabilità per danni verso terzi

1. Il Comune sarà completamente sollevato ed indenne da ogni responsabilità in ordine ai danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose sia durante l'esecuzione dei lavori che dopo l'ultimazione degli stessi. Il Concessionario sarà tenuto, nel periodo intercorrente tra il ripristino provvisorio e quello definitivo, ad intervenire, ogni qual volta sia comunicata dall'Ufficio Lavori Pubblici o dal Comando di Polizia Locale la formazione di buche pericolose, assestamenti o cedimenti delle pavimentazione e dei chiusini, nonché dovrà provvedere ad effettuare frequenti controlli con proprio personale in modo da intervenire tempestivamente con le necessarie opere di ripristino esonerando l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità nei riguardi di eventuali danni.

Articolo 21 – Interventi con recupero delle spese in danno del soggetto autorizzato

1. Nei casi elencati di cui all'articolo 15 comma 3 e articolo 13 comma 3, l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione al fine di provvedere agli interventi sostitutivi.

2. Il conteggio dell'importo dei lavori eseguiti dall'U.LL.PP. per il ripristino degli scavi che non risultassero eseguiti a regola d'arte ed eseguiti in danno verrà eseguito in base ai prezzi unitari contenuti nella Tariffa Ufficiale della Regione Lazio vigente al momento dell'esecuzione degli stessi, aumentato del 10% per spese generali, oltre che al pagamento della sanzione prevista all'articolo 51 comma 1-bis del Regolamento CUP.

3. Nel caso di lavori non contemplati nella suddetta Tariffa o eseguiti in economia dall'U.LL.PP., la liquidazione sarà fatta dal medesimo in base a prezzi risultanti da apposite analisi, aumentati del 10% per spese generali. E' facoltà dell'Ufficio Lavori Pubblici inviare il consuntivo dei lavori ai titolari delle autorizzazioni perché provvedano direttamente al pagamento degli appaltatori, ovvero prelevare l'importo corrispondente sul deposito cauzionale prestato. Qualora tale importo risulti insufficiente al pagamento delle prestazioni, il richiedente dell'autorizzazione dovrà versare la somma risultante dalla differenza tra il conteggio effettivo dell'importo dei lavori e la somma del deposito cauzionale.

TITOLO V

MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE OPERE

Articolo 22 – Disposizioni generali

1. Tutti coloro che eseguono scavi lungo le vie cittadine sono obbligati, in corso d'opera, alla pulizia quotidiana delle zone limitrofe allo scavo, al lavaggio completo della pavimentazione e l'umidificazione dello scavo stesso e comunque ad adottare tutte le misure necessarie per ridurre la polverosità. I lavori oggetto del presente Disciplinare Tecnico, dovranno essere eseguiti a cura e spese del Titolare dell'autorizzazione, secondo le prescrizioni tecniche di seguito elencate. Sono consentiti scavi paralleli e perpendicolari rispetto all'asse longitudinale della strada. Scavi obliqui potranno essere autorizzati solo per comprovati motivi eccezionali, valutati di volta in volta dall'U.LL.PP.. In caso di oggettiva impossibilità di procedere con le modalità di esecuzione e ripristino, le soluzioni tecniche da adottare dovranno essere preventivamente concordate con l'U.LL.PP. che ne rilascerà apposita autorizzazione all'esecuzione.

Articolo 23 – Segnaletica stradale

1. La cartellonistica di cantiere e di protezione, così come prevista anche dal Nuovo Codice della Strada, dovrà essere ben visibile a conveniente distanza e dovrà essere mantenuta fino alla completa ultimazione dei lavori e cioè fino al ripristino della pavimentazione; inoltre dovrà essere predisposta la segnaletica verticale e orizzontale idonea alla riapertura della strada al traffico sia veicolare che pedonale anche prima del ripristino definitivo se questo è previsto in tempi successivi alla riapertura della strada.

2. A norma delle vigenti regolamentazioni in merito, tutti i segnali dovranno riportare ben visibile il nome dell'Impresa esecutrice delle opere; all'inizio del cantiere dovrà altresì essere

apposto un cartello riportante i termini di durata dei lavori, la loro tipologia e la seguente indicazione: “LAVORI ESEGUITI DA” accompagnata dalla denominazione dell’Ente, Azienda, Società o privato per conto del quale sono eseguiti i lavori, il nome e la qualifica del Responsabile tecnico del cantiere.

3. Per l'emissione delle eventuali necessarie ordinanze di competenza del Comando di Polizia Locale, dovrà presentarsi apposita istanza con allegata planimetria, in scala non inferiore a 1:500, con indicazione della disposizione della segnaletica verticale e orizzontale provvisoria, da apporre ai fini della regolamentazione del traffico veicolare e pedonale nell’intorno dell’area di cantiere.

Articolo 24 – Interventi su strade con pavimentazione in conglomerato bituminoso

1. Gli interventi su strade con pavimentazioni di conglomerato bituminoso dovranno essere eseguiti nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) Taglio della pavimentazione eseguito con fresa meccanica, per la larghezza di scavo stabilita; nel caso in cui le caratteristiche stradali o il tipo di intervento (pronto intervento) impediscano l’uso della fresa, il taglio della pavimentazione potrà essere eseguito esclusivamente con macchine a lama rotante. Qualora l’asse dello scavo sia posizionato ad una distanza minore o uguale a m. 1,00 dal bordo o dal ciglio stradale si dovrà eseguire la fresatura fino a tale limite, per l’intero spessore della pavimentazione.
- b) Scavo e trasporto a rifiuto di tutto il materiale di risulta.
- c) Il piano di posa delle condotte dovrà essere eseguito con sabbia di fiume o con sottofondo in conglomerato cementizio.
- d) Riempimento dello scavo, per l’intera larghezza, eseguito nel seguente modo:
 - per scavi di profondità fino a m. 1,50 con stabilizzato di nuova fornitura misto a legante fino alla quota di cm. 15 dal piano viabile. Gli scavi posizionati al di fuori della sede stradale, ma comunque a distanza inferiore a m. 1,00 dal ciglio della medesima, dovranno essere rinterrati con inerte naturale di nuova fornitura bagnato e costipato a strati.
 - per scavi di profondità superiore a mq. 1,50, con inerte naturale stabilizzato di nuova fornitura, steso in opera a regola d’arte, bagnato e costipato a rifiuto per strati di cm. 30 per volta, fino a cm. 65 dal piano stradale finito; successiva stesa di stabilizzato con legante, per uno spessore di cm. 50 (sempre per strati, bagnato e costipato) fino a cm. 15 dal piano stradale finito.
- e) Ripristino provvisorio dello scavo con conglomerato bituminoso “chiuso”, con inerti “tipo 0-15 mm.”, per lo spessore di cm. 15, (da eseguirsi a regola d’arte, previa spruzzatura della mano di attacco con emulsione bituminosa adeguata nella qualità e quantità, rullatura del conglomerato con appositi rulli costipatori e successiva sigillatura, con particolare attenzione alle “attaccature”, con emulsione bituminosa acida e polvere asphaltica), compreso il rifacimento della segnaletica orizzontale e

verticale, eventualmente cancellata o danneggiata. Dovranno essere effettuati con estrema urgenza ed ogni qualvolta si rendesse necessario, allo scopo di eliminare ogni possibile pericolo alla pubblica incolumità, eventuali interventi intermedi con aggiunta di conglomerato bituminoso a fronte di assestamenti della pavimentazione (ricariche da eseguire anch'esse a perfetta regola d'arte).

- f) Dopo aver assoggettato al traffico l'area di intervento per un congruo periodo di tempo, dovrà essere eseguita, previo accordo con il personale di sorveglianza del Comune, il ripristino definitivo dello scavo nel modo seguente:

Scavi lungo l'asse longitudinale della sede stradale:

- fresatura della pavimentazione per una profondità di cm. 4 e successiva stesa di tappeto di usura in conglomerato bituminoso del medesimo spessore (previa mano di attacco con emulsione bituminosa). Nel caso in cui la sezione stradale sia inferiore a m. 5,60 la larghezza della fresatura e la conseguente bitumatura dovranno essere estese a tutta la sezione stradale; se invece la dimensione trasversale della strada è superiore a m. 5,60 la fresatura e la bitumatura dovranno interessare almeno metà sezione stradale;
- qualora in intervento sia composto da più scavi posti ad una reciproca distanza inferiore a m. 10,00 il ripristino definitivo dovrà essere unico;
- i ripristini dovranno essere estesi per m. 2,00 oltre le testate di inizio e fine scavo.

Scavi perpendicolari all'asse longitudinale della sede stradale:

- fresatura della pavimentazione per una profondità di cm. 4, stesa di tappeto d'usura in conglomerato bituminoso del medesimo spessore (previa mano di attacco con emulsione bituminosa) per una larghezza pari m. 5,00 a cavallo del cavo e una lunghezza stabilita dall'Ufficio con un minimo di metà carreggiata;
- qualora esistano scavi trasversali la cui distanza misurata da asse ad asse dello scavo, sia inferiore a m. 10,00, il ripristino dovrà essere unico in modo da racchiudere i vari scavi.

Disposizioni indipendenti dalle dimensioni dello scavo:

- riporto di tutti i chiusini e di tutte le caditoie stradali interessati dai lavori alla quota della nuova pavimentazione avendo particolare cura nel rifacimento delle pendenze per lo smaltimento delle acque pluviali;
- se la strada oggetto dello scavo è stata asfaltata meno di 2 (due) anni prima dell'intervento, la fresatura e la riasfaltatura dovranno essere eseguite su tutta la larghezza della strada indipendentemente dalle sue dimensioni, e nel caso di scavi perpendicolari la larghezza del ripristino dovrà essere maggiorata del 50% rispetto a quanto previsto nel paragrafo precedente;
- qualora i lati della superficie prevista per il ripristino definitivo risultino essere ad una distanza inferiore o uguale a m. 1,00 da marciapiedi, cigli o bordi stradali,

piazzole di sosta, altri ripristini eseguiti precedentemente anche da altre Aziende, Enti ecc., l'asfaltatura finale dovrà collegarsi in modo da costituire un unico intervento;

- per motivate e comprovabili ragioni tecniche in relazione ai lavori eseguiti, il Comune potrà richiedere ed il Titolare dell'autorizzazione sarà obbligato ad eseguire, variazioni alle quantità dei ripristini da eseguire. In particolare tale richiesta potrà essere formulata quando siano stati effettuati scavi longitudinali di larghezza superiore al 30% dell'intera larghezza della carreggiata stradale, oppure siano stati eseguiti numerosi e ravvicinati tagli trasversali, tali da provocare rilevanti irregolarità superficiali, discontinuità delle pendenze delle falde, disomogeneità nella struttura della pavimentazione con conseguente perdita delle caratteristiche di impermeabilità superficiale;

- per gli interventi eseguiti su strade con pavimentazioni in conglomerato bituminoso, dovrà essere posta particolare cura affinché la zona ripristinata abbia il contorno di una figura geometrica regolare, che comunque inglobi le parti circostanti in cui si rilevano lesioni longitudinali dovute al cedimento delle zone manomesse in conseguenza dei lavori eseguiti e non per preesistenti ammaloramenti;

- l'Amministrazione, per interventi di scavo su strade di ridotto scorrimento (in particolare di mezzi pesanti) o su tutte le altre per ridurre i disagi ai cittadini, potrà imporre al Titolare dell'autorizzazione, o accettare se quest'ultimo ne farà richiesta, di concentrare le due sopraccitate fasi d'intervento in un'unica soluzione; in tal caso, il riempimento dello scavo dovrà essere effettuato con misto cementato in sostituzione del previsto materiale sciolto di cava, restando sempre a carico del Titolare dell'autorizzazione l'onere di ulteriori ripristini nel caso si verificassero dei cedimenti del corpo stradale conseguenti alle lavorazioni eseguite.

- g) Rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale a carico del richiedente il rifacimento completo di tutta la segnaletica orizzontale presente sui piani viabili interessati dagli interventi ed il ripristino degli altri dispositivi di segnaletica verticale anche luminosa. Detto rifacimento dovrà essere eseguito di concerto con il Comando di Polizia Locale ed adeguato alle condizioni contenute nel Nuovo Codice della Strada.

Articolo 25 – Interventi su strade con pavimentazione in materiali lapidei

1. Gli interventi su strade con pavimentazioni in materiale lapideo (cubetti di porfido, ciottolo, lastre o selci, ecc.) dovranno essere eseguiti rispettando le seguenti prescrizioni:

- a) Disfacimento delle pavimentazioni lapidee, per una larghezza tale da garantire il ripristino funzionale strutturale della pavimentazione interessata. Nel caso di lastre o selci, gli elementi rimossi dovranno essere numerati progressivamente ed accatastati in luoghi tali da non ostacolare il transito veicolare o pedonale, con opportuna segnaletica; per motivi di sicurezza viabile o per pubblica incolumità, potrà essere richiesto l'allontanamento degli elementi rimossi, con trasporto ed accurato accatastamento ai magazzini comunali od in altra località, da dove saranno riportati in sito al momento del ripristino, sempre a cura e spese del richiedente. Le

pavimentazioni in porfido e/o ciottolo, laterali all'area di scavo, non interessate dai lavori, dovranno essere bloccate da uno scivolo di materiali bituminosi che ne impedisca il disfacimento durante le opere di scavo.

- b) Demolizione con fresatrice o martello demolitore della eventuale fondazione in calcestruzzo e trasporto a rifiuto del materiale demolito.
- c) Scavo e trasporto a rifiuto di tutto il materiale di risulta.
- d) Il piano di posa delle condotte potrà essere eseguito con sabbia di fiume o con sottofondo in conglomerato cementizio.
- e) Riempimento dello scavo, per l'intera larghezza, eseguito nel modo seguente:
 - per scavi di profondità fino a m. 1,50, effettuare il riempimento con stabilizzato di nuova fornitura misto a legante, steso in opera a regola d'arte, bagnato e costipato a rifiuto per strati di cm. 30 per volta, fino a cm. 10 dal piano stradale finito; nel caso sia preesistente una fondazione in c.l.s., dovrà essere ricostruita con le medesime caratteristiche di resistenza.
 - per scavi di profondità superiore a m. 1,50, effettuare il riempimento con inerte naturale stabilizzato di nuova fornitura, steso in opera a regola d'arte, bagnato e costipato a rifiuto per strati di cm. 30 per volta, fino a cm. 65 dal piano stradale finito; successiva stesa di stabilizzato con legante, per uno spessore di cm. 50 (sempre per strati, bagnato e costipato) fino a cm. 15 dal piano stradale finito; nel caso sia preesistente una fondazione in c.l.s., dovrà essere ricostruita con le medesime caratteristiche di resistenza.
- f) Posa della pavimentazione lapidea utilizzando il materiale asportato, per quanto possibile o di nuova fornitura. La sigillatura superficiale dei giunti dovrà essere effettuata conforme alla pavimentazione circostante. Riporto di tutti i chiusini, caditoie stradali ecc. interessati dai lavori alla quota della nuova pavimentazione, avendo particolare cura nel rifacimento delle pendenze per lo smaltimento delle acque pluviali. Sono assolutamente vietati ripristini – anche parziali – con conglomerati bituminosi.
- g) Rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale a carico del richiedente il rifacimento completo di tutta la segnaletica orizzontale presente sui piani viabili interessati dagli interventi ed il ripristino degli altri dispositivi di segnaletica verticale anche luminosa. Detto rifacimento dovrà essere eseguito di concerto con il Comando di Polizia Locale ed adeguato alle condizioni contenute nel Nuovo Codice della Strada.
- h) L'Amministrazione, per interventi di scavo su strade di ridotto scorrimento (in particolare di mezzi pesanti) o su tutte le altre, al fine di poter ridurre i disagi ai cittadini, potrà imporre al Titolare dell'autorizzazione, o accettare se quest'ultimo ne farà richiesta, di concentrare le due sopraccitate fasi d'intervento in un'unica soluzione; in tal caso il riempimento dello scavo dovrà essere effettuato con misto cementato in sostituzione del previsto materiale sciolto di cava, restando sempre a

carico del Titolare dell'autorizzazione l'onere di ulteriori ripristini nel caso si verificassero cedimenti.

- i) E' comunque discrezione dell'Ufficio preposto al controllo, valutando ogni singola strada sulla base di eventuali problematiche oggettive, apportare variazioni in più o in meno delle quantità sopracitate.

Articolo 26 – Interventi su marciapiedi con qualsiasi tipo di pavimentazione

1. Gli interventi di manomissione da realizzarsi sui marciapiedi, indipendentemente dal tipo di pavimentazione esistente (conglomerato bituminoso, cubetti di porfido, trachite ecc.), dovranno essere eseguiti rispettando le seguenti prescrizioni:

- a) Scarifica o rimozione della pavimentazione per l'intera larghezza del marciapiede.
- b) Demolizione della eventuale fondazione in calcestruzzo; scavo e trasporto a rifiuto di tutto il materiale di risulta ad eccezione degli elementi lapidei recuperabili, i quali dovranno essere depositati in zone idonee in modo da non creare intralcio e/o pericolo.
- c) Il piano di posa delle condotte dovrà essere eseguito con sabbia di fiume o con sottofondo in conglomerato cementizio.
- d) Riempimento dello scavo, per l'intera larghezza, eseguito esclusivamente con inerte stabilizzato con legante fino alla quota necessaria per la posa del massetto in calcestruzzo e successiva pavimentazione (conglomerato bituminoso, cubetti di porfido, lastre o selci di trachite, masselli di cemento, ecc.).
- e) Rifacimento del massetto in calcestruzzo cementizio della "classe Rck 200", di spessore di cm. 10 minimo, per la larghezza dello scavo se preesistente, o altrimenti per l'intera larghezza del marciapiede.
- f) Rifacimento della preesistente pavimentazione.
- g) Ricollocazione dei cordoli e cigli interessati dai lavori con sostituzione di quelli danneggiati compresi scivoli per il superamento delle barriere architettoniche.
- h) Rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale a carico del richiedente il rifacimento completo di tutta la segnaletica orizzontale presente sui piani viabili interessati dagli interventi ed il ripristino degli altri dispositivi di segnaletica verticale anche luminosa. Detto rifacimento dovrà essere eseguito di concerto con il Comando di Polizia Locale ed adeguato alle condizioni contenute nel Nuovo Codice della Strada.

Articolo 27 – Interventi interferenti con essenze arboree

1. Nel caso di nuovi lavori da effettuarsi in prossimità di alberi e arbusti, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- a) Obbligo di avviso e responsabilità:
- Prima dell'inizio di qualsiasi lavoro in prossimità di alberi e/o arbusti il Titolare dell'autorizzazione o la Ditta appaltatrice, dovranno darne avviso scritto a mezzo PEC, all'Ufficio Lavori Pubblici e Ufficio Ambiente.
 - L'appaltatore deve adottare le precauzioni e rispettare le prescrizioni di seguito indicate senza compenso alcuno.
 - Prima dell'inizio dei lavori, la viabilità di cantiere e le aree di accumulo di materiali e di parcheggio dei mezzi devono essere concordate con l'Ufficio Lavori Pubblici e Ufficio Ambiente, che impartiranno eventuali ulteriori prescrizioni per la tutela delle alberature.
 - La Ditta è responsabile per danni a cose e persone, conseguenti a sradicamenti di piante che abbiano subito danneggiamenti degli apparati radicali nel corso delle lavorazioni.
 - Gli scavi in prossimità di alberi e/o arbusti dovranno essere eseguiti sotto la direzione di un Agronomo nominato dal Titolare dell'autorizzazione.
- b) L'Ufficio Lavori Pubblici e l'Ufficio Ambiente sono a disposizione, previo accordo telefonico, per sopralluoghi preliminari di verifica delle aree interessate da lavori, per valutare con la Ditta appaltatrice, le modalità e le prescrizioni di esecuzione degli interventi, in prossimità di alberature comunali.
- c) Scavi ed asportazioni di terreno:
- Viene definita come area radicale l'area occupata dalla proiezione al suolo della chioma dell'albero. In tale area vi è una forte presenza di radici superficiali e non, che assicurano l'approvvigionamento idrico e la stabilità della pianta.
 - Ogni scavo nell'area radicale comporta un danno per la fisiologia e per la stabilità della pianta. Essa deve essere pertanto considerata come area di rispetto della pianta e del suolo, e non deve in linea generale essere comunque inferiore a m. 3,00 dal fusto al colletto di qualsiasi esemplare arboreo e a m. 1,50 da quello degli esemplari arbustivi di grande sviluppo, fermo restando che il Tecnico comunale, previa presentazione di apposita relazione dell'agronomo incaricato dal richiedente, potrà riservarsi di decidere una diversa distanza dello scavo in sede di sopralluogo.
 - Nell'area radicale non possono essere eseguiti scavi, ed eventuali asportazioni di terreno possono essere eseguite solamente con la tecnica di aspirazione a basso impatto eseguita con escavatori a risucchio. Durante le fasi di aspirazione del terreno è necessaria la presenza costante in cantiere di un Agronomo.
 - Gli scavi e le asportazioni di terreno che interessano l'area radicale non devono restare aperti più di una settimana. Se dovessero verificarsi interruzioni dei lavori gli scavi si devono riempire provvisoriamente oppure l'Impresa deve provvedere a coprire le radici con geotessuto opportunamente bagnato con acqua.
 - In ogni caso le radici vanno mantenute umide. Se sussiste pericolo di gelo le pareti dello scavo nella zona delle radici sono da coprire con materiale isolante.

- Il riempimento degli scavi deve essere eseguito al più presto.
- d) Posa di tubazioni e taglio delle radici:
- La posa di tubazioni va eseguita fuori della area radicale salvo i casi esplicitamente autorizzati.
 - Se richiesto dal Settore competente, i lavori di scavo nell'area radicale vanno eseguiti con la tecnica di aspirazione a basso impatto, eseguita con escavatori a risucchio o, se non possibile, a mano. Durante le fasi di aspirazione del terreno è necessaria la presenza costante in cantiere di un agronomo.
 - Le radici con diametro fino a 2 cm. si devono tagliare in modo netto e senza slabbrature con seghetto o forbici affilati, e disinfettare con una soluzione di ossicloruro di rame al 5% o altro prodotto indicato dalla D.L.
 - Le radici più grosse sono da sottopassare con le tubazioni, senza provocare ferite e vanno protette contro il disseccamento con juta.
 - In caso di ferite estese provocate accidentalmente agli apparati radicali delle piante, deve essere immediatamente avvisato l'Agronomo, che fornirà le prescrizioni operative del caso e valuterà l'entità del danno economico da comunicare agli Uffici comunali. In caso si debba procedere all'abbattimento della pianta irrimediabilmente danneggiata, la stessa dovrà essere sostituita. Tutti i costi connessi di abbattimento, fornitura e messa a dimora della nuova essenza restano a carico del Titolare dell'Autorizzazione.
- e) Protezione del tronco, della chioma, del suolo:
- Gli alberi del cantiere devono essere protetti con materiali idonei, onde evitare qualsiasi tipo di danneggiamento. Sulle alberature e/o a ridosso di esse non sono consentiti:
 - la posa di pavimentazioni impermeabili anche se temporanee,
 - l'accatastamento di attrezzature o materiali alla base,
 - l'installazione di arredi, attrezzature ecc.,
 - l'infissione di chiodi o appoggi,
 - l'installazione di corpi illuminanti e di cavi elettrici.
 - Durante le lavorazioni intorno alla pianta deve essere realizzato un castello in legname che protegga l'essenza arborea con le modalità indicate dall'Agronomo.
 - In alternativa, attorno al tronco potranno essere legate delle tavole di protezione dello spessore minimo di cm. 2. In caso di necessità deve essere protetta anche la chioma dell'albero anche solo per la parte interferente. Deve essere evitato il costipamento del terreno nell'area radicale delle piante.
 - Il passaggio di mezzi ed il deposito di materiali comportano infatti uno schiacciamento del terreno e la riduzione delle sue caratteristiche fisiche di permeabilità dell'acqua e dell'aria. Tali condizioni unitamente a danni o strappi

delle radici comportano l'affermarsi di marciumi radicali che nel tempo riducono la stabilità della pianta aumentando anche considerevolmente il rischio di sradicamenti.

- Se richiesto dall'Agronomo, il terreno nella zona di proiezione della chioma dovrà essere idoneamente protetto dal costipamento.

f) Depositi e viabilità di cantiere:

- Nella zona delle radici non devono essere depositati in nessun caso materiali da costruzione, carburanti e lubrificanti, macchine operatrici e betoniere. In particolare, sono da evitare gli spargimenti di acque di lavaggio di betoniere.
- La viabilità di cantiere e le aree di accumulo di materiali devono essere concordate con l'Ufficio Lavori Pubblici, prima dell'inizio dei lavori.

g) Livellamenti e rispetto della permeabilità del suolo e ripristino della zona interessata dai lavori:

- Ricariche o abbassamenti di terreno nella zona di proiezione della chioma degli alberi sono vietati, salvo specifica richiesta dell'Agronomo, contenente le prescrizioni per l'esecuzione delle opere.
- Lavori di livellamento nella zona della chioma sono da eseguirsi a mano.
- In caso di posa di pavimentazioni rigide ed impermeabili, dovrà essere lasciata attorno alla pianta un'area di rispetto di un raggio di almeno m. 1,50 dal fusto per le specie arboree e m. 0,50 per gli arbusti. Quest'area dovrà essere tenuta libera e protetta, per consentire gli scambi gassosi, la penetrazione delle acque meteoriche, l'esecuzione di operazioni di manutenzione e per impedire il costipamento.
- Il materiale di risulta proveniente dagli scavi e contenente inerti derivanti da demolizione di manufatti preesistenti (c.l.s., laterizi, asfalto, ecc.) ricco di pietrame e/o ciottoli, nonché quello risultante dalle superfici danneggiate da transito di veicoli e da accumuli di materiali deve essere allontanato dal responsabile dei lavori al momento stesso della manomissione e smaltito.
- Una volta terminati i lavori di scavo occorre ripristinare le aree interessate assicurando che vengano asportati i materiali non compatibili come inerti, ciottoli, zolle, ecc. e che gli scavi siano riempiti con terreno agrario, così da permettere un livellamento con il terreno circostante con spessori indicati dall'Agronomo interessato.

h) Nell'area radicale non è permesso il lavoro con macchine, fatta eccezione per i casi in cui la stessa risulti pavimentata ed i casi esplicitamente autorizzati dalla D.L. Gli

accessi di cantiere sono da coprire con piastre di acciaio o con uno strato di calcestruzzo magro (posato sopra un foglio di geotessuto) con uno spessore minimo di 20 cm.

Articolo 28 – Ulteriori prescrizioni sull'esecuzione delle opere

1. Nell'esecuzione di tutti gli interventi è consentito l'uso di mezzi meccanici cingolati, esclusivamente se provvisti di pattini gommati.
2. Nei riguardi delle condutture sotterranee si precisa che dovranno essere posate ad una profondità non inferiore a m. 1,00 dal piano stradale (come stabilito dal Codice della Strada), intendendo tale misura presa dalla generatrice superiore esterna del tubo o del bauletto di protezione della condotta. Soltanto nel caso di forzata impossibilità di raggiungere detta profondità, per impedimenti inamovibili nel sottosuolo, sarà consentita una minore profondità, che dovrà essere compensata da una maggiore adeguata protezione concordata con i tecnici del Comune e con gli altri utenti del sottosuolo interessati.
3. La profondità minima dei manufatti in sede di marciapiedi non dovrà essere inferiore a m. 0,50. In tutti i casi dovranno essere particolarmente osservate le norme C.E.I. (Comitato Elettrotecnico Italiano) con riguardo alle eventuali azioni elettrolitiche o di accoppiamento elettrico prodotto da tubature metalliche o da condutture elettriche di altri servizi pubblici. Con i nuovi impianti dovranno sempre essere scrupolosamente osservate tutte le altre specifiche normative tecniche ed amministrative stabilite dalla legislazione vigente.
4. Qualora il ciglio dello scavo risulti ad una distanza minore di cm. 30 dal cordolo del marciapiede, si dovrà provvedere a rimuovere e ricollocare il cordolo stesso, poiché la sua stabilità può risultare compromessa.
5. Nel caso in cui, durante l'esecuzione dei lavori, vengano interessate aree circostanti il cantiere con deposito di materiali e/o passaggi dei mezzi d'opera danneggiando le superfici stesse (marciapiedi, parcheggi, ecc.) tali aree dovranno essere ripristinate e regola d'arte.
6. Se durante l'esecuzione degli interventi venissero occluse o danneggiate caditoie, bocche di lupo, o manufatti stradali in genere, alla fine dei medesimi dovranno essere ripristinati a regola d'arte, indipendentemente dallo stato preesistente.
7. Per ovviare ad eventuali inconvenienti, il richiedente dovrà comunque attuare tutti i necessari accorgimenti suggeriti dalla tecnica in materia.
8. L'Amministrazione del Comune di Fonte Nuova, in relazione alle caratteristiche delle pavimentazioni interessate dagli interventi ed alla situazione di traffico insistente in loco, potrà concordare con il richiedente, al momento del rilascio del nulla osta, l'applicazione di tecniche tendenti a migliorare l'opera di ripristino delle pavimentazioni interessate dai lavori e/o particolari tecnologie di scavo (es. minitrincea, spingitubo o micro tunneling con divieto comunque dell'impiego di getti d'acqua in pressione).

9. Per ogni danno a cose, persone, o al patrimonio del Comune di Fonte Nuova, dovesse derivare dall'esecuzione dei lavori svolti, o anche in corso d'opera o sospesi o in attesa dell'intervento di ripristino definitivo, il Titolare dell'autorizzazione sarà ritenuto responsabile secondo i termini di Legge.

Articolo 29 – Manufatti di servizio

1. Tutti i manufatti di servizio sia realizzati in opera che prefabbricati, dovranno essere della migliore qualità e costruiti a perfetta regola d'arte, senza screpolature, sbavature e privi di porosità.

2. La loro ubicazione e le loro dimensioni dovranno essere indicate nella planimetria allegata alla richiesta di autorizzazione. In particolare:

a) Pozzetti:

- Dovranno essere installati dei pozzetti di raccordo di dimensioni non superiori a m. 1,20 di lato o diametro e provvisti di chiusino in ghisa per portate di classe D 400, anche se insistenti su marciapiedi a raso; nelle altre tipologie di marciapiedi la classe dei chiusini in ghisa non dovrà essere inferiore alla C 250. Per dimensioni superiori dovrà essere richiesta particolare autorizzazione.
- Nei siti in cui la pavimentazione è in materiale lapideo (trachite, ciottolo, porfido, ecc.) dovranno essere previsti pozzetti esclusivamente a riempimento salva diversa disposizione dell'Ufficio Tecnico.
- Si dovranno prevedere manufatti in numero il più ridotto possibile.

b) Caditoie stradali:

- Le caditoie stradali dovranno essere di classe minima pari a quella prevista nella normativa vigente.

c) Armadietti:

- Per tutti gli armadietti, colonnine, ecc. da collocarsi sopra il suolo pubblico dovrà essere presentata di volta in volta domanda di autorizzazione e comunque la loro tipologia dovrà essere approvata dal competente Ufficio Comunale. Ove possibile dovranno essere utilizzate strutture a scomparsa.

Articolo 30 – Continuità dei lavori

1. Il lavoro per il quale si è ottenuta l'autorizzazione dovrà essere eseguito con continuità, salvo che non sia stato altrimenti autorizzato.

2. I lavori saranno eseguiti esclusivamente di notte in strade il cui transito non possa essere interrotto di giorno e in tutti gli altri casi che verranno stabiliti dall'Ufficio Comunale competente.

Nella esecuzione di tali lavori dovranno essere adottate tutte le possibili cautele per arrecare il minimo disturbo.

Articolo 31 – Limiti dimensionali

1. I lavori di scavo dovranno essere eseguiti per tratti non maggiori di metri 50, fatte salve particolari deroghe autorizzate dall'Ufficio Lavori Pubblici. Il lavoro non potrà essere proseguito nel tratto successivo se non sia stato ripristinato quello precedente anche in modo provvisorio.

Articolo 32 – Passaggi

1. Sarà cura dei titolari delle autorizzazioni assicurare libero il passaggio per i pedoni verso gli ingressi delle abitazioni e delle attività commerciali o di altra natura e da un marciapiede all'altro in punti opportuni. I suddetti titolari dovranno inoltre assicurare il passaggio dei veicoli, ove non sia espressamente autorizzata la chiusura della strada.

Articolo 33 – Regolare esecuzione, ripristini “provvisori-definitivi” e riconsegna dell’area

1. I lavori dovranno essere condotti da un tecnico incaricato dal Titolare dell’autorizzazione e nel caso di presenza di alberature, da un agronomo, i quali ad ultimazione degli stessi e prima della consegna dei sedimi al Comune, dovranno, ognuno per le rispettive competenze, attestarne la regolare esecuzione e la conformità alle prescrizioni tecniche previste nel presente Disciplinare Tecnico.

2. Il Titolare dell’autorizzazione comunica, l’ultimazione dei lavori specificando se i ripristini eseguiti siano a carattere provvisorio o definitivo.

3. Nel caso si sia proceduto al solo ripristino provvisorio, il ripristino definitivo dovrà essere eseguito non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori così come comunicata. In caso di inadempimento si applicherà la specifica penale.

4. Il ripristino definitivo del tappeto di usura dovrà essere eseguito nel rispetto di quanto indicato e secondo le prescrizioni stabilite dall’U.LL.PP. che saranno impartite nel caso di oggettiva impossibilità di procedere ai ripristini con le modalità approvate con il presente Disciplinare Tecnico. Ad opere ultimate la parte ripristinata non deve presentare dislivelli rispetto alla pavimentazione esistente, sbordature, avvallamenti e pendenze tali da garantire il regolare deflusso delle acque meteoriche senza che si verifichino ristagni di acqua. Le pendenze devono essere tali da far confluire le acque verso i sistemi di raccolta e regimentazione presenti.

5. La riconsegna definitiva dell’area dovrà essere completa di certificato di regolare esecuzione a firma del Direttore Lavori, di uno schema dettagliato delle effettive dislocazioni delle opere realizzate, comprendenti dimensioni e quote, redatto in scala 1:2.000 su uno stralcio della

cartografia aerofotogrammetria e documentazione fotografica sullo stato dei luoghi e delle varie fasi lavorative, su supporto informatico.

6. Il Dirigente del Servizio Lavori Pubblici prima di rilasciare il benestare finale sui lavori, procederà alla verifica della corretta esecuzione delle opere. In casi particolari, prima di prendere in carico i sedimi interessati ai lavori i tecnici dell'Ufficio Lavori Pubblici, potranno comunque richiedere al Titolare dell'autorizzazione di eseguire, a propria cura e spese, ogni verifica tecnica che riterranno opportuna.

7. Per la precisa conoscenza dell'ubicazione delle reti interrate o soprassuolo, le Società gestori di PP.SS. sono tenute ad aggiornare, in relazione alle autorizzazioni man mano rilasciate dal Comune di Fonte Nuova, le loro planimetrie inerenti le reti da loro gestite, trasmettendone copia all'Amministrazione comunale con cadenza annuale. Dette planimetrie dovranno essere trasmesse in forma cartacea e su supporto informatico, in formato PDF, e dovranno riportare in modo chiaro ed inequivocabile la tipologia, la posizione in pianta delle canalizzazioni, la profondità di posa, l'esatta posizione dei pozzetti, e la sezione di scavo realizzata per ogni singolo tratto omogeneo. Con la riconsegna dell'area le Società inoltre dovranno fornire al Comune di Fonte Nuova su supporto informatico, gli elaborati grafici as built delle opere realizzate con indicazione della posizione relativa di altre canalizzazioni presenti (anche se di altri gestori), nonché l'esatta ubicazione degli eventuali reperti archeologici rinvenuti.

Articolo 34 – Sicurezza dei lavori

1. I lavori dovranno essere condotti da un tecnico incaricato dal Titolare dell'autorizzazione e nel caso di presenza di alberature, da un agronomo, i quali ad ultimazione degli stessi e prima della consegna dei sedimi al Comune, dovranno, ognuno per le rispettive competenze, attestarne la regolare esecuzione e la conformità alle prescrizioni tecniche previste nel Regolamento.

2. Le aperture di gallerie, chiusini, pozzi di accesso, tombini e simili devono essere munite di opportuni recinti o ripari e sempre sufficientemente illuminati nelle ore notturne. Inoltre dette aperture, fuori dell'orario di lavoro, debbono essere anche ricoperte con tavole e, occorrendo, con terra. Ugualmente devono essere illuminati gli scavi alle estremità dei vari tratti e, occorrendo, nei punti intermedi.

3. Nel caso si renda necessario per la sicurezza del traffico veicolare, l'installazione di un impianto semaforico, questo potrà essere richiesto dalla ditta che ottiene l'autorizzazione o prescritto dal Comando di Polizia Locale. In ogni caso, resta a carico della ditta esecutrice dei lavori, il corretto funzionamento dell'impianto semaforico per tutta la durata dell'installazione, ivi comprese le ore notturne.

4. In ogni caso dovrà essere apposta idonea segnaletica in conformità alle disposizioni contenute nel D.M. 10/07/2002 e nel D.M. 12/12/2011 nonché al Decreto Interministeriale 4/3/2013.

5. Si applica inoltre quanto disposto all'art. 90 comma 10 del D.lgs 81/2008.

Articolo 35 – Autorizzazioni su aree private

1. In tutti i casi in cui occorra attraversare manufatti ed aree private, il Titolare dell'Autorizzazione dovrà prendere, sotto la propria esclusiva responsabilità, accordi con i proprietari delle aree e manufatti, prima di iniziare qualsiasi lavoro. Delle autorizzazioni dovrà essere data contezza nella richiesta.

Articolo 36 – Attraversamento di manufatti

1. L'attraversamento o, comunque, la manomissione dei manufatti comunali interessanti il sottosuolo non è di regola consentito, salvo speciale autorizzazione da rilasciarsi in casi eccezionali subordinatamente all'impegno, da parte del richiedente, di osservare tutte le particolari condizioni che saranno stabilite.

2. L'autorizzazione che comporti la costituzione di servitù nel sottosuolo dei giardini comunali e delle aree patrimoniali in genere non potrà essere rilasciata se non previa stipulazione di apposito atto di asservimento registrato e trascritto.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 37 – Vigilanza e verifica finale

1. L'Ufficio Lavori Pubblici ed il Comando di Polizia Locale eserciteranno, ognuno per le proprie competenze, la vigilanza sull'esecuzione dei lavori autorizzati, lavori eseguiti in via d'urgenza e sui successivi ripristini, affinché siano rispettate le modalità operative e le prescrizioni tecniche contenute nel presente Disciplinare Tecnico, i tempi stabiliti dall'autorizzazione, ed ogni altra disposizione prevista dal Codice della Strada e del relativo Regolamento di Attuazione. In caso violazione degli obblighi assunti in sede di autorizzazione e/o concessione di suolo pubblico o altra forma autorizzativa, viene elevata sanzione per come stabilito nell'art. 51 comma 1-bis del Regolamento CUP.

2. A cadenza periodica saranno effettuati sopralluoghi congiunti tra l'U.LL.PP. E il Comando di Polizia Locale.

3. Il soggetto titolare dell'autorizzazione o, in alternativa, il Direttore dei Lavori, provvede a comunicare per iscritto al Comune di Fonte Nuova l'ultimazione dei lavori per la verifica finale dei lavori. Tali verifiche verranno effettuate secondo le seguenti modalità:

- a) per gli enti gestori di pubblici servizi la verifica sarà unica semestrale che comprenda tutte le manomissioni stradali fino a quella data eseguite;
- b) per tutti gli altri soggetti la verifica sarà effettuata trascorsi 60 (sessanta) giorni dal termine ultimo stabilito nell'autorizzazione, per cui l'U.LL.PP., effettuerà la verifica finale per accertare che i ripristini siano stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche stabilite da questo regolamento.

4. Ai fini dello svincolo del deposito cauzionale di cui all'articolo 16, verrà emesso apposito verbale di verifica finale redatto a cura dell'U.LL.PP., al quale è allegato il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori designato per l'intervento.

Articolo 38 – Aggiornamenti del Disciplinare Tecnico e della modulistica

1. L'aggiornamento, l'adeguamento e/o l'integrazione del Disciplinare Tecnico e della modulistica sono delegati al Dirigente del Dipartimento Tecnico il quale provvederà con propria determinazione ad approvare le relative modifiche che dovessero nel tempo rendersi necessarie per variazioni normative e/o mutate esigenze tecniche.

Articolo 39 – Trattamento dei dati

1. Il trattamento dei dati personali raccolti e utilizzati per la gestione dei servizi e delle attività oggetto del presente Regolamento avvengono nel pieno rispetto dei principi, delle modalità e delle misure di sicurezza previste dal Regolamento U.E. 2016/679 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale, nonché dalla Privacy Policy reperibili sul portale istituzionale del Comune di Fonte Nuova.

Articolo 40 – Entrata in vigore

1. Il presente Disciplinare entra in vigore nelle modalità previste dallo Statuto Comunale e viene applicato per le pratiche in essere che non abbiano ancora ottenuto la relativa autorizzazione o nulla osta. Il presente Disciplinare sostituisce ed abroga ogni precedente disposizione con esso in contrasto.

Articolo 41 – Allegati

Allegato 1 – Modulistica

Allegato 2 – Elaborati grafici



COMUNE DI FONTE NUOVA

DISCIPLINARE TECNICO

**PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO, L'ESECUZIONE DI
SCAVI E POSA DI CANALIZZAZIONI**

MODULISTICA

Spazio riservato all'Ufficio per il protocollo	Marca da bollo (se dovuta)
--	-------------------------------

MODELLO A (SCAVI SOCIETA' PP.SS.)

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE E/O CONCESSIONE E PROROGA PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEA, L'ESECUZIONE ED IL RIPRISTINO DI SCAVI STRADALI PER LA POSA DI CANALIZZAZIONI E/O CONDOTTE E RELATIVE OPERE CIVILI E MANUFATTI DESTINATI ALLA FORNITURA DI SERVIZI A RETE NEL SUOLO SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO.

Protocollo della Società n.....del.....

Protocollo del Comune n.del

Al Comune di Fonte Nuova
Ufficio Lavori Pubblici
Via N. Machiavelli, 1
00013 Fonte Nuova
PEC: protocollo@cert.fonte-nuova.it

Il/La sottoscritto/a.....nato/a.....

ildomiciliato in.....

Via/Piazza.....n.....

C.F.

Recapito telefonico e-mail.....

PEC.....

in qualità di:

☐ RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETÀ

☐ SUO DELEGATO

della societàcon sede legale

inVia/Piazza.....n.....

C.F. P. iva.....

PEC.....

CHIEDE

L'Autorizzazione e/o la Concessione di occupazione di suolo pubblico temporanea del Comune di Fonte Nuova, ai sensi dell'articolo 4 del Disciplinare Tecnico, per l'intervento nel seguito descritto:

Denominazione Impresa esecutrice dei lavori:
con sede legale in.....Via/Piazza.....n.....
C.F. P. iva.....
PEC.....

Responsabile tecnico del cantiere (impresa esecutrice):.....
Telefono (*reperibilità diurna e notturna*).....
E-mail/PEC.....

Direttore dei lavori:
Iscrizione Albo:n.....di.....
Studio inVia.....n.....
E-mail.....PEC
Telefono

☐ **L'AUTORIZZAZIONE E/O LA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEA PER L'ESECUZIONE DI UN INTERVENTO:**

☐ **ORDINARIO**

*
.....
* Descrizione sintetica della tipologia e motivo dell'intervento

☐ **ORDINARIO IN PROGRAMMA**

*
.....
* Descrizione sintetica della tipologia e motivo dell'intervento

☐ **ALTRO**

*
.....
* Descrizione sintetica della tipologia e motivo dell'intervento

in

Via/Piazza
civ. N.....

o nel tratto compreso

da Via/Piazzaciv.....
a Via /Piazzaciv.....
che inizieranno / hanno avuto inizio alle oredel giorno.....
ed avranno termine / hanno avuto termine alle ore del giorno.....
per complessivi giorni**.....

DIMENSIONAMENTO AREA DA OCCUPARE**			
Area di cantiere		Area di scavo	
Lunghezza (m)	Larghezza (m)	Lunghezza (m)	Larghezza (m)
.....			
Superficie Totale (mq)		Superficie Totale (mq)	
.....			

**dati obbligatori

L'intervento interessa:

- ☐ Carreggiata stradale
- ☐ Marciapiede
- ☐ Banchina
- ☐ Aree a verde
- ☐ Aree in sterrato
- ☐ Strade e Aree private aperte a pubblico transito
- ☐ Altro.....

Per l'esecuzione dell'intervento si prevede la necessità di:

- ☐ Divieto di sosta dal civ.....al civ.....
- ☐ Eventuale modifica alla viabilità (senso unico alternato, chiusura strada, ecc.)
- ☐ Occupazione passo carrabile civ.....
- ☐ Altro.....

☐ **L'AUTORIZZAZIONE PER RIPRISTINO DEFINITIVO IN SEDE STRADALE:**

in

Via/Piazzaciv. n.....

o nel tratto compreso

da Via/Piazzaciv.n.....
a Via /Piazzaciv.n.....
che inizieranno / hanno avuto inizio alle oredel giorno.....
ed avranno termine / hanno avuto termine alle ore del giorno.....
per complessivi giorni**.....

L'intervento interessa:

- ☐ Carreggiata stradale
- ☐ Marciapiede
- ☐ Sterrato
- ☐ Altro.....

Per l'esecuzione dell'intervento si prevede la necessità di:

- ☐ Divieto di sosta dal civ.....al civ.....
- ☐ Eventuale modifica alla viabilità (senso unico alternato, chiusura strada, ecc.)
- ☐ Occupazione passo carrabile civ.....
- ☐ Altro.....

☐ **LA PROROGA DELL' AUTORIZZAZIONE / CONCESSIONE N°..... DEL
PER I SEGUENTI MOTIVI:**

.....
.....

DICHIARA

- di aver preso visione del Regolamento CUP e correlato Disciplinare Tecnico scavi del Comune di Fonte Nuova in materia di Occupazione Suolo Pubblico in ogni sua parte e di impegnarsi ad osservare le norme legislative e regolamentari, vigenti in materia di occupazione di suolo pubblico e prescrizioni specifiche dell'atto di autorizzazione e/o concessione;
- di ben conoscere e di accettare le clausole contenute nel Disciplinare Tecnico scavi del Comune di Fonte Nuova;
- di essere a conoscenza delle modalità di apertura, riempimento e ripristino degli scavi stradali previsti dal vigente Disciplinare Tecnico;
- di essere in possesso di tutte le planimetrie aggiornate dei sottoservizi dei gestori di pubblici servizi e che le stesse saranno a disposizione, insieme all'autorizzazione, in cantiere;
- di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
- che eseguendo il ripristino provvisorio, riaprendo al traffico la zona oggetto dell'intervento sotto la propria responsabilità.

Allega alla presente istanza i sottoelencati documenti:

- **Relazione tecnico-esplicativa asseverata;**
- **Elaborati grafici nella seguente scala:** Planimetria generale di inquadramento territoriale (localizzazione); 1:2000 planimetria catastale; 1:500 per le planimetrie di dettaglio, indicanti: lo scavo e le zone laterali allo stesso sino alla loro delimitazione, l'area di cantiere, la posizione delle singole canalizzazioni da posare, complete di rilievi, alberature (specificando essenze arboree) e segnaletica stradale, nonché delle indicazioni relative all'eliminazione delle eventuali barriere architettoniche; 1:100 per le sezioni relative a strade di larghezza superiore a m.6 con particolare dello scavo scala 1:50; 1:50 per le sezioni relative a strade di larghezza inferiore o uguale a m.6;

- **Planimetria** indicante l'area di cantiere effettivamente occupata ai fini della determinazione del canone CUP;
- **Asseverazione del Direttore dei Lavori** che l'area oggetto dell'intervento non è interessata da presenza di sottoservizi e/o manufatti che possono essere danneggiati;
- **Scheda informativa dello stato dei luoghi** oggetto dell'intervento completa di documentazione fotografica ante operam, con particolare riferimento alla segnaletica orizzontale e verticale;
- **Nomina del Direttore dei Lavori** (in calce) e qualora i lavori interferiscano con alberature comunali, dell'Agronomo incaricati e relativa dichiarazione di accettazione dell'incarico;
- **Dichiarazione del Direttore dei Lavori e del richiedente** che il numero dei cavi allocati è finalizzato alla fornitura immediata del servizio;
- **Nominativo del responsabile di cantiere** unitamente con gli estremi per la reperibilità in tutte le ore del giorno;
- **Ricevuta dell'attestazione di avvenuto deposito cauzionale o polizza fideiussoria;**
- **Ricevuta di versamento del canone CUP e relativo bollettino pagoPA generato;**
- **Copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente e/o del delegato;**
- **Nulla osta di Enti ed Amministrazioni diverse dal Comune di Fonte Nuova** preposte alla tutela degli eventuali vincoli insistenti sull'area oggetto dell'intervento:
.....

NOMINA DEL DIRETTORE DEI LAVORI

L'incarico della Direzione Lavori è affidato al Sig. (Tecnico incaricato per legge)

.....

☐ Iscritto all'ordine professionale.....

☐ Dipendente della società

Il quale si assume la responsabilità della esecuzione dei lavori secondo le norme vigenti e nei modi e tempi indicati nella relazione tecnica esplicativa dei lavori, nonché in aderenza alle eventuali prescrizioni di carattere tecnico e/o amministrativo stabilite nell'atto di Autorizzazione/Concessione.

Fonte Nuova lì.....

Il Committente
(Legale rappresentante della Società o suo delegato)

Firma e timbro del tecnico
per l'accettazione dell'incarico

.....

.....

Fonte Nuova lì

Il Rappresentante legale o suo Delegato

Il Direttore dei Lavori.....

Spazio riservato all'Ufficio per il protocollo	Marca da bollo (se dovuta)
--	-------------------------------

MODELLO B (SCAVI PRIVATI)

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE E/O CONCESSIONE E PROROGA PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEA, L'ESECUZIONE ED IL RIPRISTINO DI SCAVI STRADALI DA PARTE DEI PRIVATI.

Protocollo del Comune n.del

Al Comune di Fonte Nuova
Ufficio Lavori Pubblici
Via N. Machiavelli, 1
00013 Fonte Nuova
PEC: protocollo@cert.fonte-nuova.it

- ☐ ALLACCIO ALLA PUBBLICA FOGNATURA INSEDIAMENTO: CIVILE ☐ PRODUTTIVO ☐
(AUTORIZZATO CON ATTO)
- ☐ SOSTITUZIONE TUBO
- ☐ SOSTITUZIONE POZZETTI
- ☐ ALTRO

Il/La sottoscritto/a.....nato/a.....
il residente in.....

Via/Piazza.....n.....

C.F.

Recapito telefonico n..... e-mail.....

in qualità di:

☐ PROPRIETARIO

☐ AMMINISTRATORE del condominio di Via/Piazza.....
Denominazione.....C.F.

☐ RAPPRESENTANTE LEGALE

della società di seguito indicata.....con sede legale
in Via/Piazza.....Località.....n.....

C.F. P. iva.....

CHIEDE

L'Autorizzazione e/o la Concessione di occupazione di suolo pubblico temporanea del Comune di Fonte Nuova, ai sensi dell'articolo 4 del Disciplinare Tecnico, per l'intervento nel seguito descritto:

Denominazione Impresa esecutrice dei lavori:
con sede legale in.....Via/Piazza.....n.....
C.F. P. iva.....
PEC.....

Responsabile tecnico del cantiere (impresa esecutrice):.....
Telefono (*reperibilità diurna e notturna*).....
E-mail/PEC.....

Direttore dei lavori:
Iscrizione Albo:n.....di.....
Studio inVia.....n.....
E-mail.....PEC
Telefono

☐ **L'AUTORIZZAZIONE E/O LA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEA PER L'ESECUZIONE DI UN INTERVENTO:**

*
.....

* Descrizione sintetica della tipologia e motivo dell'intervento

in

Via/Piazza
civ. N.....

o nel tratto compreso

da Via/Piazzaciv.....
a Via /Piazzaciv.....

che inizieranno / hanno avuto inizio alle oredel giorno.....
ed avranno termine / hanno avuto termine alle ore del giorno.....
per complessivi giorni**.....

DIMENSIONAMENTO AREA DA OCCUPARE**			
<i>Area di cantiere</i>		<i>Area di scavo</i>	
Lunghezza (m)	Larghezza (m)	Lunghezza (m)	Larghezza (m)
.....			
Superficie Totale (mq)		Superficie Totale (mq)	
.....			

**dati obbligatori

L'intervento interessa:

- ☐ Carreggiata stradale
☐ Marciapiede
☐ Banchina
☐ Aree a verde
☐ Aree in sterrato
☐ Strade e Aree private aperte a pubblico transito
☐ Altro.....

Per l'esecuzione dell'intervento si prevede la necessità di:

- ☐ Divieto di sosta dal civ.....al civ.....
☐ Eventuale modifica alla viabilità (senso unico alternato, chiusura strada, ecc.)
☐ Occupazione passo carrabile civ.....
☐ A l t r o

☐ **L'AUTORIZZAZIONE PER RIPRISTINO DEFINITIVO IN SEDE STRADALE:**

in

Via/Piazzaciv. n.....

o nel tratto compreso

da Via/Piazzaciv.n.....

a Via /Piazzaciv.n.....

che inizieranno / hanno avuto inizio alle oredel giorno.....

ed avranno termine / hanno avuto termine alle ore del giorno.....

per complessivi giorni**.....

L'intervento interessa:

- ☐ Carreggiata stradale
☐ Marciapiede
☐ Sterrato
☐ Altro.....

Per l'esecuzione dell'intervento si prevede la necessità di:

- ☐ Divieto di sosta dal civ.....al civ.....
- ☐ Eventuale modifica alla viabilità (senso unico alternato, chiusura strada, ecc.)
- ☐ Occupazione passo carrabile civ.....
- ☐ Altro.....

☐ **LA PROROGA DELL'AUTORIZZAZIONE / CONCESSIONE N°..... DEL
PER I SEGUENTI MOTIVI:**

.....
.....

DICHIARA

- di aver preso visione del Regolamento CUP e correlato Disciplinare Tecnico scavi del Comune di Fonte Nuova in materia di Occupazione Suolo Pubblico in ogni sua parte e di impegnarsi ad osservare le norme legislative e regolamentari, vigenti in materia di occupazione di suolo pubblico e prescrizioni specifiche dell'atto di autorizzazione e/o concessione;
- di ben conoscere e di accettare le clausole contenute nel Disciplinare Tecnico scavi del Comune di Fonte Nuova;
- di essere a conoscenza delle modalità di apertura, riempimento e ripristino degli scavi stradali previsti dal vigente Disciplinare Tecnico scavi;
- di essere in possesso di tutte le planimetrie aggiornate dei sottoservizi dei gestori di pubblici servizi e che le stesse saranno a disposizione, insieme all'autorizzazione, in cantiere;
- di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
- che eseguendo il ripristino provvisorio, riaprendo al traffico la zona oggetto dell'intervento sotto la propria responsabilità.

Allega alla presente istanza i sottoelencati documenti:

- **Relazione tecnico-esplicativa asseverata;**
- **Elaborati grafici nella seguente scala:** Planimetria generale di inquadramento territoriale (localizzazione); 1:2000 planimetria catastale; 1:500 per le planimetrie di dettaglio, indicanti: lo scavo e le zone laterali allo stesso sino alla loro delimitazione, l'area di cantiere, la posizione delle singole canalizzazioni da posare, complete di rilievi, alberature (specificando essenze arboree) e segnaletica stradale, nonché delle indicazioni relative all'eliminazione delle eventuali barriere architettoniche; 1:100 per le sezioni relative a strade di larghezza superiore a m.6 con particolare dello scavo scala 1:50; 1:50 per le sezioni relative a strade di larghezza inferiore o uguale a m.6;
- **Planimetria indicante l'area di cantiere effettivamente occupata ai fini della determinazione del canone CUP;**
- **Asseverazione del Direttore dei Lavori che l'area oggetto dell'intervento non è interessata da presenza di sottoservizi e/o manufatti che possono essere danneggiati;**
- **Scheda informativa dello stato dei luoghi oggetto dell'intervento completa di documentazione fotografica ante operam, con particolare riferimento alla segnaletica orizzontale e verticale;**

- **Nomina del Direttore dei Lavori (in calce) e qualora i lavori interferiscano con alberature comunali, dell'Agronomo incaricati e relativa dichiarazione di accettazione dell'incarico;**
- **Dichiarazione del Direttore dei Lavori e del richiedente che il numero dei cavi allocati è finalizzato alla fornitura immediata del servizio;**
- **Nominativo del responsabile di cantiere unitamente con gli estremi per la reperibilità in tutte le ore del giorno;**
- **Ricevuta dell'attestazione di avvenuto deposito cauzionale o polizza fideiussoria;**
- **Ricevuta di versamento del canone CUP e relativo bollettino pagoPA generato;**
- **Copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente e/o del delegato;**
- **Nulla osta di Enti ed Amministrazioni diverse dal Comune di Fonte Nuova preposte alla tutela degli eventuali vincoli insistenti sull'area oggetto dell'intervento:**

NOMINA DEL DIRETTORE DEI LAVORI

L'incarico della Direzione Lavori è affidato al Sig. (Tecnico incaricato per legge)

.....

☐ Iscritto all'ordine professionale.....

☐ Dipendente della società

Il quale si assume la responsabilità della esecuzione dei lavori secondo le norme vigenti e nei modi e tempi indicati nella relazione tecnica esplicativa dei lavori, nonché in aderenza alle eventuali prescrizioni di carattere tecnico e/o amministrativo stabilite nell'atto di Autorizzazione/Concessione.

Fonte Nuova lì.....

Il Committente
(Legale rappresentante della Società o suo delegato)

Firma e timbro del tecnico
per l'accettazione dell'incarico

.....

.....

Fonte Nuova lì

Il Rappresentante legale o suo Delegato

Il Direttore dei Lavori.....

Al Comune di Fonte Nuova
Ufficio Lavori Pubblici
Comando di Polizia Locale
Via N. Machiavelli, 1
00013 Fonte Nuova
PEC : protocollo@cert.fonte-nuova.it

OGGETTO: Apertura scavo urgente ed indifferibile – Autorizzazione – inizio lavori

Il/La
sottoscritto/a.....nato/a.....
ildomiciliato in.....
Via/Piazza.....n.....
C.F.
Recapito telefonico e-mail.....
in qualità di:
☐ RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETÀ
☐ SUO DELEGATO
della societàcon sede legale
in.....Via/Piazza.....n.....
C.F. P. iva.....
PEC.....

COMUNICA

L'apertura di urgenza di scavi su suolo pubblico del Comune di Fonte Nuova, ai sensi dell'art. 11 del Disciplinare Tecnico scavi e DICHIARA l'urgenza dell'intervento nel seguito descritto:

Denominazione Impresa esecutrice dei lavori:
con sede legale in..... Via/Piazza.....n.....
C.F. P. iva.....
PEC.....

Ubicazione intervento: Via.....n.....

Responsabile tecnico del cantiere (impresa esecutrice):.....
Telefono (reperibilità diurna e notturna).....
E-mail/PEC.....

Giorni di esecuzione previsti(calcolo di occupazione suolo dichiarati fino al ripristino definitivo)
Data di inizio lavori(entro 48 ore dalla data della presente, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Tecnico)
Direttore dei lavori:
Iscrizione Albo:n.....di.....
Studio in Via.n.....
E-mail PEC
Telefono
Descrizione Intervento con indicazione dei motivi di urgenza:

La **presente comunicazione**, ai sensi dell'art. 11 del Disciplinare Tecnico dovrà essere trasmessa **urgentemente** all'Ufficio Lavori Pubblici e al Comando di Polizia Municipale tramite **PEC** e costituisce ai sensi del Disciplinare Tecnico scavi, **Autorizzazione urgente ed indifferibile alla realizzazione degli scavi stradali** ed obbliga la **Società richiedente**, alla successiva **regolarizzazione a sanatoria dello scavo effettuato entro il termine di 30 giorni dalla presente comunicazione**, con tutti gli obblighi previsti per le normali procedure.

La Società **richiedente** si ritiene informata che la trasmissione della **presente costituisce comunicazione di inizio lavori e l'area oggetto di intervento è ad essa consegnata e pertanto resta a suo carico ogni responsabilità in merito**. Inoltre con riferimento alla medesima area e a far data dal ricevimento della presente fino alla data di riconsegna, saranno determinati tutti gli oneri relativi previsti dal Regolamento CUP per le occupazioni temporanee e/o permanenti.

La presente istanza non esime il richiedente e l'impresa incaricata della esecuzione degli interventi, al rispetto di quanto stabilito al d.lgs 81/2008, al *D.Lgs. 285/92 e DPR 445/92 e s.m.i. e al Decreto Interministeriale 4 marzo 213 e s.m.i.*, nonché all'apposizione del cartello di cantiere.

La **Società titolare della presente Autorizzazione e la Ditta esecutrice sono responsabili in solido e vincolate** all'esecuzione delle opere resesi necessarie nell'osservanza del Disciplinare Tecnico che si intendono qui richiamati.

Inoltre la **Società titolare della presente Autorizzazione e la Ditta esecutrice** rispondono in solido di ogni richiesta per danni cagionati e penali derivate, oltre all'**obbligo di adempimento, senza alcuna eccezione**, alla esecuzione di opere integrative disposte dall'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Fonte Nuova in merito ai lavori che si andranno a realizzare.

Eventuali interferenze e/o danni cagionati in corso d'opera alle linee di adduzioni pubbliche o private, di pubblica utilità e servizi vari, **dovranno essere immediatamente comunicate** alle **Società di gestione di riferimento**, all'**Ufficio lavori Pubblici ed al Comando di Polizia Locale**. Gli oneri necessari per le riparazioni necessarie, sono poste **solidalmente** a carico del Titolare della presente Autorizzazione e delle Ditte operatrici intervenute.

Eventuali inadempienze agli obblighi assunti rendono nulla la presente Autorizzazione e comportano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.d.S. e dal Regolamento CUP oltre all'attivazione dei procedimenti a tutela della Amministrazione comunale.

Alla data di **effettivo termine dei lavori**, dovrà essere data **comunicazione all'Ufficio Lavori Pubblici** per gli accertamenti di rito sulle opere realizzate. Inoltre nei successivi **30 (trenta) giorni**, si dovrà procedere alla materiale riconsegna area, previa trasmissione del documento di regolare esecuzione da parte del tecnico incaricato dalla Ditta all'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Fonte Nuova.

Fonte Nuova, li _____

Il Richiedente



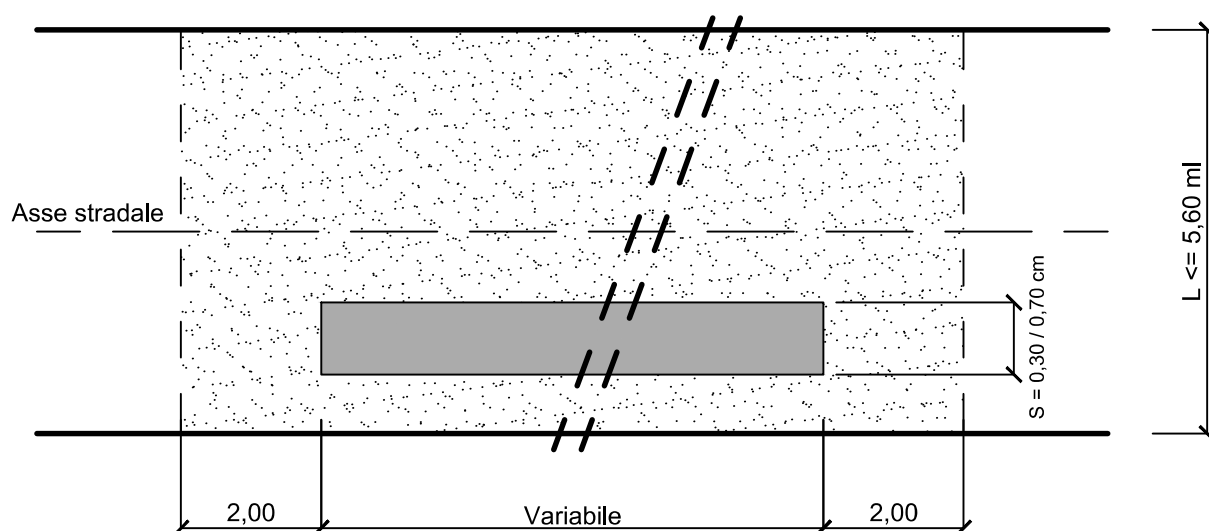
COMUNE DI FONTE NUOVA

DISCIPLINARE TECNICO

**PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO, L'ESECUZIONE DI
SCAVI E POSA DI CANALIZZAZIONI**

SCHEMI GRAFICI

Fig. 1: Scavo longitudinale (carreggiata di larghezza media $\leq 5,60$ ml)



	SUPERFICIE DI SCAVO E RIPRISTINO PROVVISORIO
Ripristino provvisorio da effettuarsi mediante stesura di uno strato di collegamento bynder dello spessore di 20 cm	

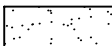
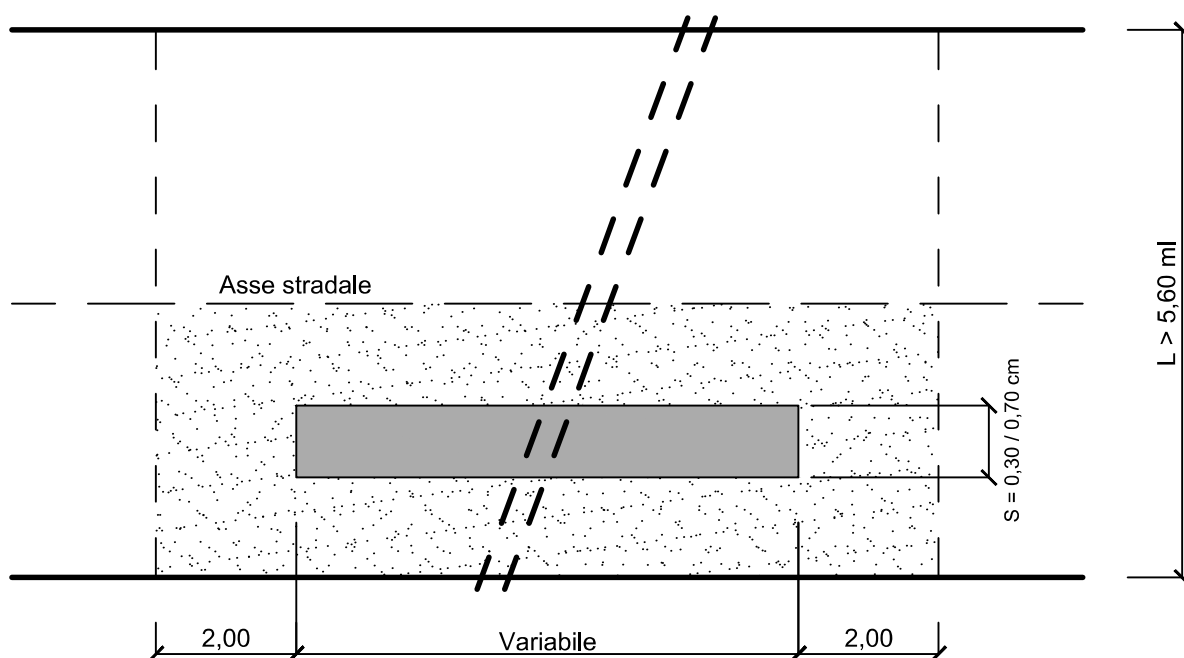
	SUPERFICIE DI RIPRISTINO DEFINITIVO
- Da effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dal ripristino provvisorio. - Ripristino del tappeto antiusura mediante materiale bituminoso bynder dello spessore di 4 cm, previa fresatura di 4 cm, ed esteso all'intera carreggiata. - Rifacimento segnaletica stradale (ove prevista e preesistente)	

Fig. 2: Scavo longitudinale (carreggiata di larghezza media $\geq 5,60$ ml)



	SUPERFICIE DI SCAVO E RIPRISTINO PROVVISORIO
• Ripristino provvisorio da effettuarsi mediante stesura di uno strato di collegamento bynder dello spessore di 20 cm	

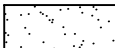
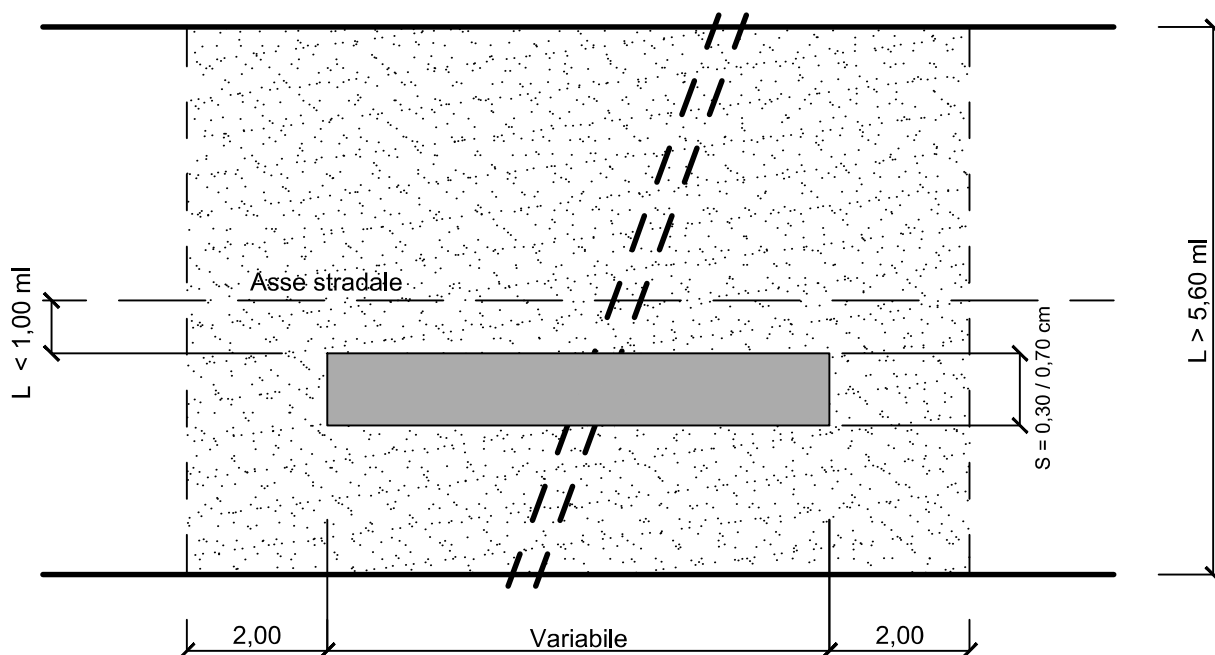
	SUPERFICIE DI RIPRISTINO DEFINITIVO
• Da effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dal ripristino provvisorio. • Ripristino del tappeto antiusura mediante materiale bituminoso bynder dello spessore di 4 cm, previa fresatura di 4 cm, ed esteso all'intera corsia se lo scavo è realizzato ad una distanza maggiore di un metro dalla mezzera. • Rifacimento segnaletica stradale (ove prevista e preesistente)	

Fig. 2.2: Scavo longitudinale (carreggiata di larghezza media $\geq 5,60$ ml)



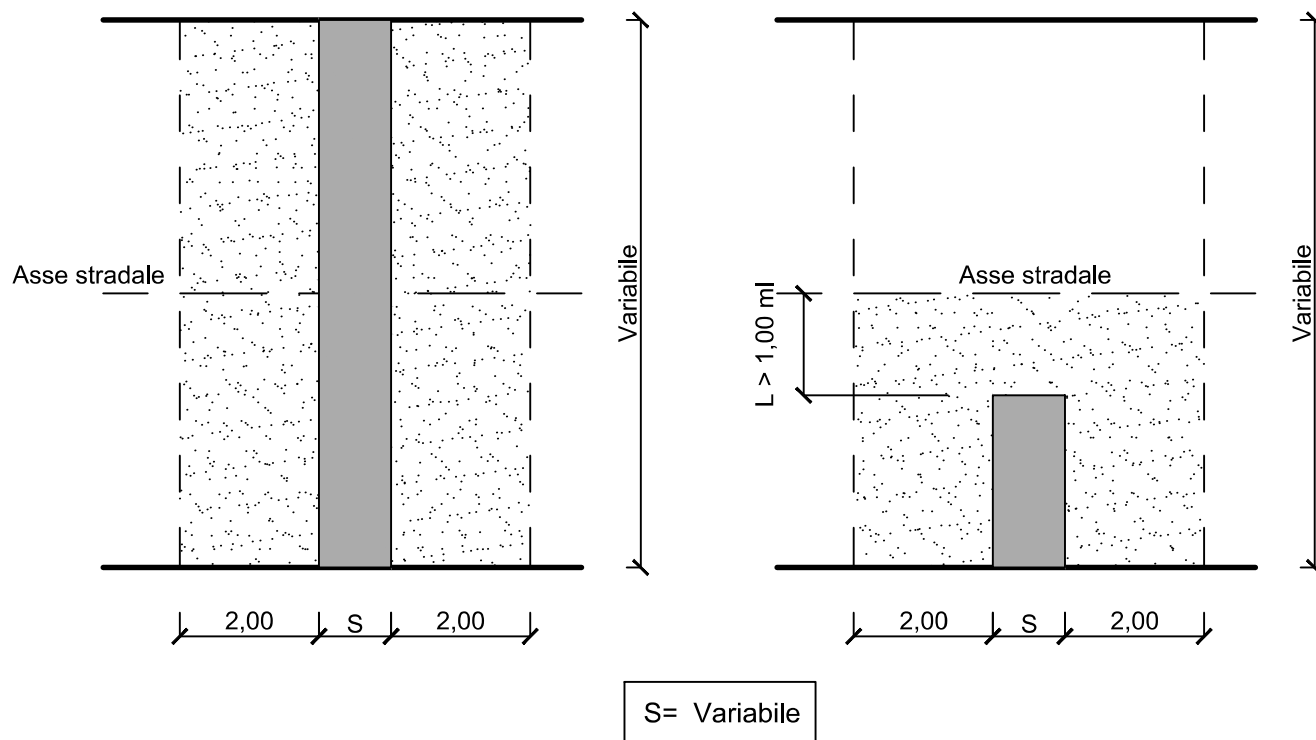
 SUPERFICIE DI SCAVO E RIPRISTINO PROVVISORIO

- Ripristino provvisorio da effettuarsi mediante stesura di uno strato di collegamento bynder dello spessore di 20 cm

 SUPERFICIE DI RIPRISTINO DEFINITIVO

- Da effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dal ripristino provvisorio.
- Ripristino del tappeto antiusura mediante materiale bituminoso bynder dello spessore di 4 cm, previa fresatura di 4 cm, ed esteso all'intera carreggiata se lo scavo è realizzato ad una distanza minore di un metro dalla mezzera.
- Rifacimento segnaletica stradale (ove prevista e preesistente)

Fig. 3: Scavo trasversale (carreggiata di larghezza qualsiasi)



	SUPERFICIE DI SCAVO E RIPRISTINO PROVVISORIO
Ripristino provvisorio da effettuarsi mediante stesura di uno strato di collegamento bynder dello spessore di 20 cm	

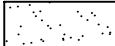
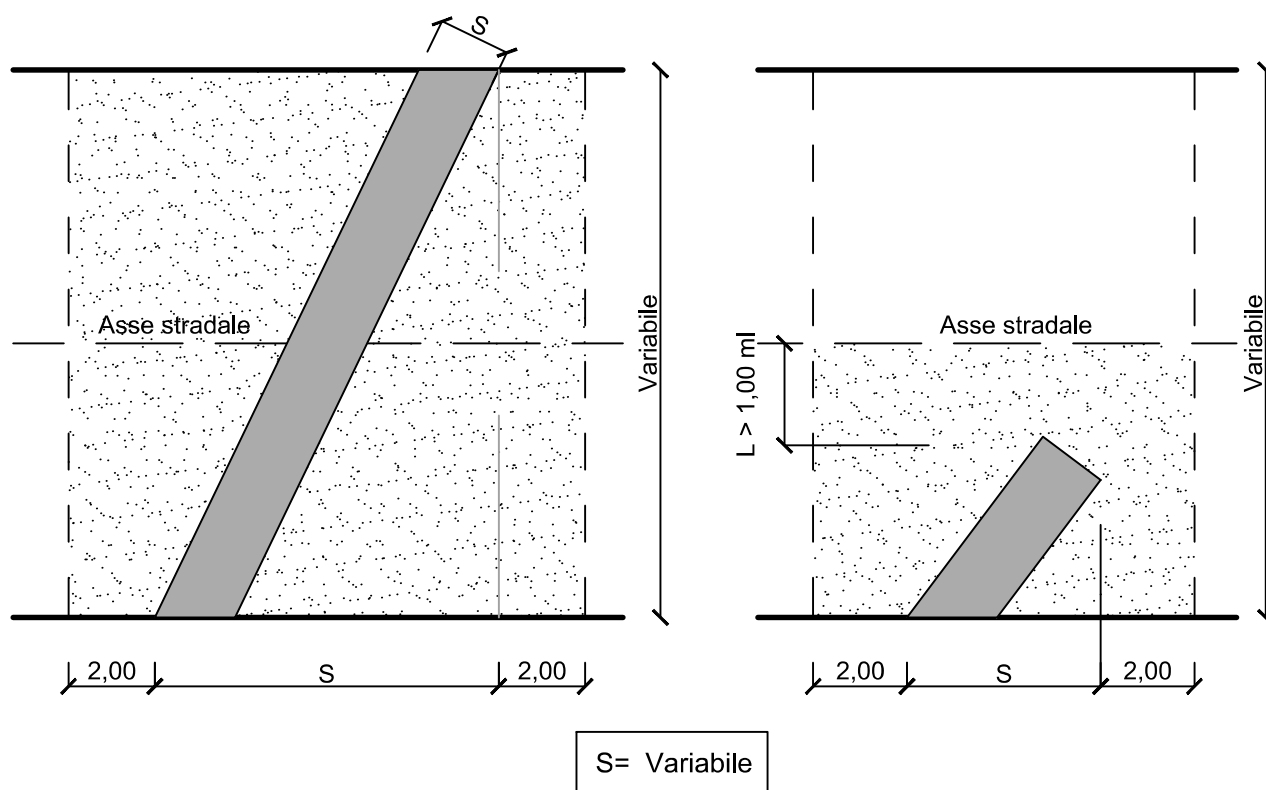
	SUPERFICIE DI RIPRISTINO DEFINITIVO
- Da effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dal ripristino provvisorio. - Ripristino del tappeto antiusura mediante materiale bituminoso bynder dello spessore di 4 cm, previa fresatura di 4 cm, ed esteso all'intera carreggiata se lo scavo è realizzato ad una distanza minore di un metro dalla mezzera. - Rifacimento segnaletica stradale (ove prevista e preesistente)	

Fig. 4: Scavo obliquo (carreggiata di larghezza qualsiasi)



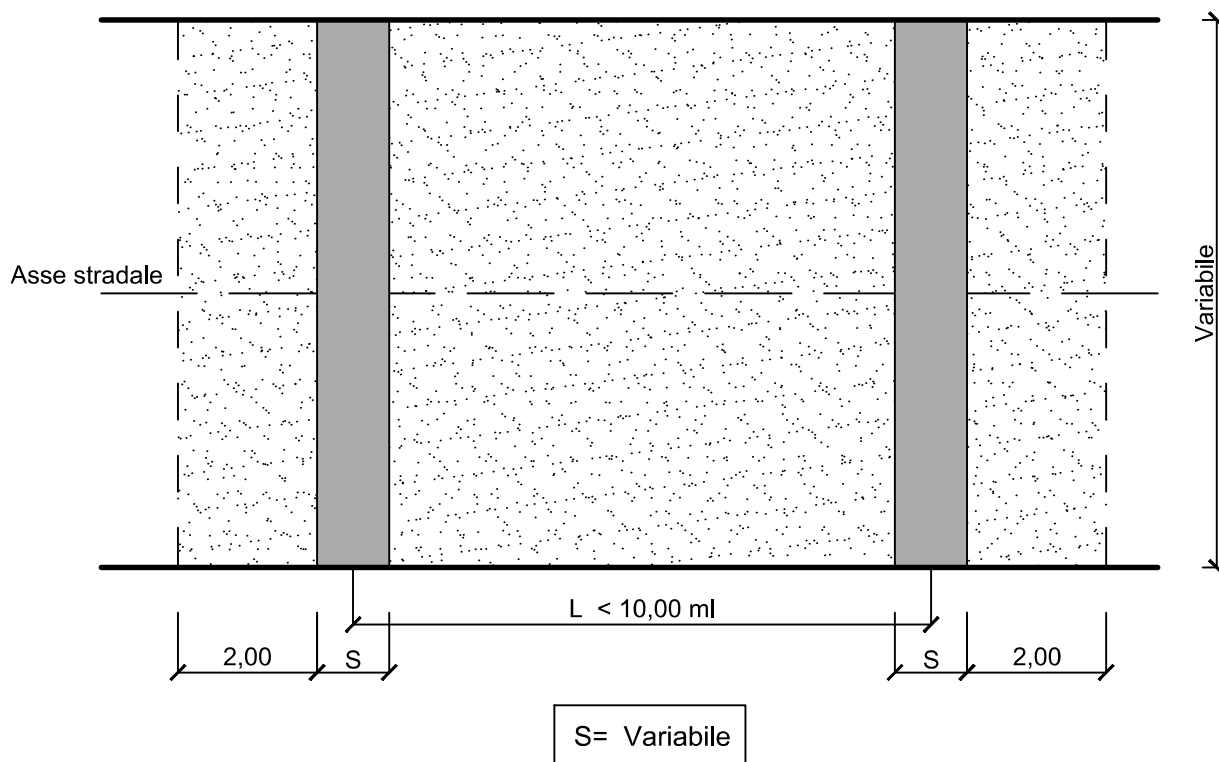
	SUPERFICIE DI SCAVO E RIPRISTINO PROVVISORIO
--	---

- Ripristino provvisorio da effettuarsi mediante stesura di uno strato di collegamento bynder dello spessore di 20 cm

	SUPERFICIE DI RIPRISTINO DEFINITIVO
--	--

- Da effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dal ripristino provvisorio.
- Ripristino del tappeto antiusura mediante materiale bituminoso bynder dello spessore di 4 cm, previa fresatura di 4 cm, ed esteso all'intera carreggiata se lo scavo è realizzato ad una distanza minore di un metro dalla mezzeria.
- Rifacimento segnaletica stradale (ove prevista e preesistente)

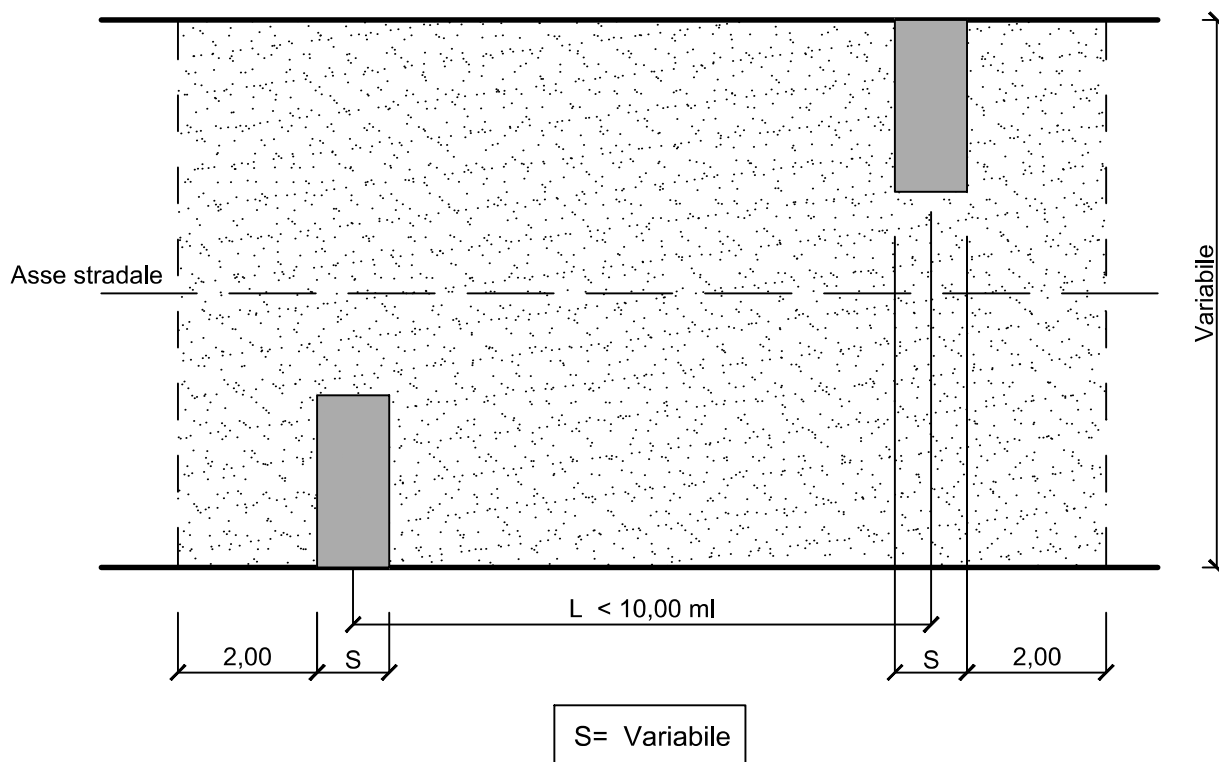
Fig. 5: Scavi trasversali contigui (carreggiata di larghezza qualsiasi)



	SUPERFICIE DI SCAVO E RIPRISTINO PROVVISORIO
Ripristino provvisorio da effettuarsi mediante stesura di uno strato di collegamento bynder dello spessore di 20 cm	

	SUPERFICIE DI RIPRISTINO DEFINITIVO
- Da effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dal ripristino provvisorio. - Ripristino del tappeto antiusura mediante materiale bituminoso bynder dello spessore di 4 cm, previa fresatura di 4 cm, ed esteso all'intera carreggiata se lo scavo è realizzato ad una distanza minore di un metro dalla mezzeria. - Rifacimento segnaletica stradale (ove prevista e preesistente)	

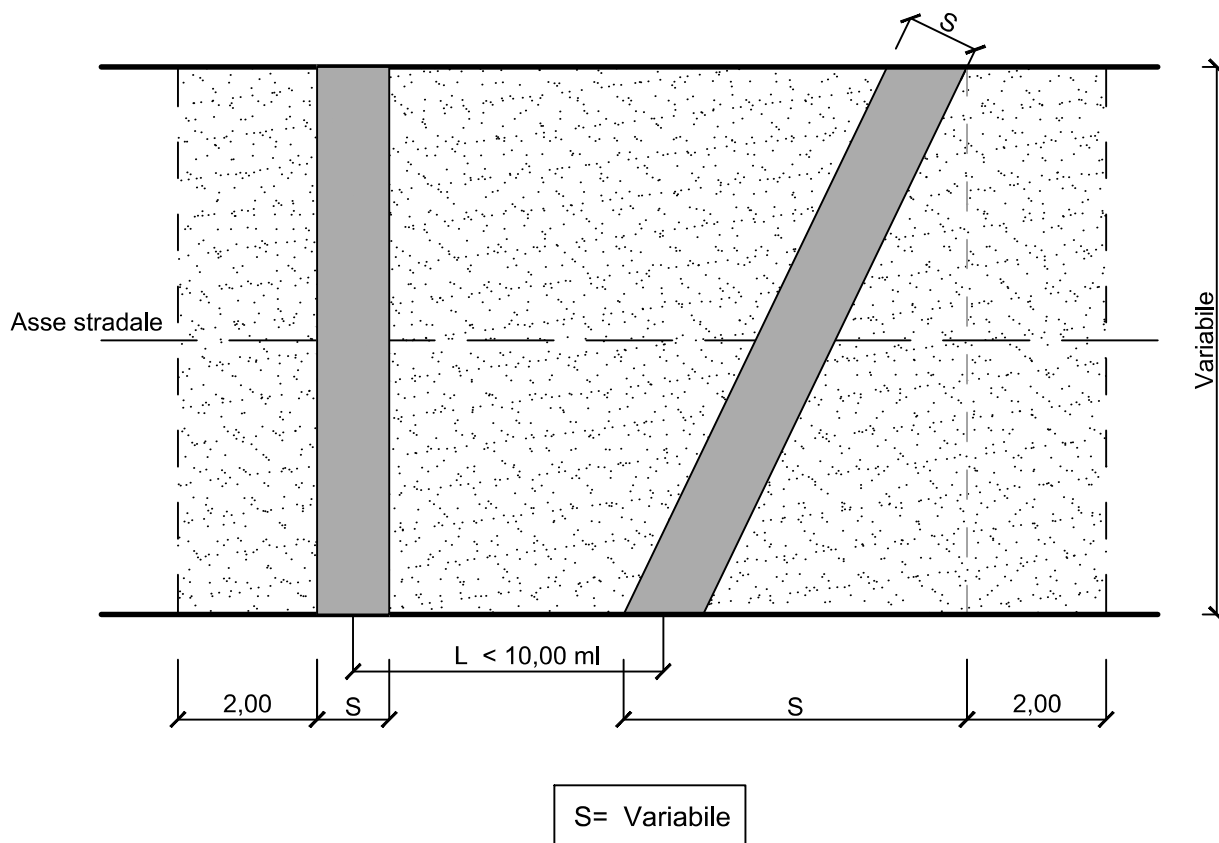
Fig. 6: Scavi trasversali contigui (carreggiata di larghezza qualsiasi)



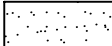
	SUPERFICIE DI SCAVO E RIPRISTINO PROVVISORIO
• Ripristino provvisorio da effettuarsi mediante stesura di uno strato di collegamento bynder dello spessore di 20 cm	

	SUPERFICIE DI RIPRISTINO DEFINITIVO
• Da effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dal ripristino provvisorio. • Ripristino del tappeto antiusura mediante materiale bituminoso bynder dello spessore di 4 cm, previa fresatura di 4 cm, ed esteso all'intera carreggiata se lo scavo è realizzato ad una distanza minore di un metro dalla mezzeraia. • Rifacimento segnaletica stradale (ove prevista e preesistente)	

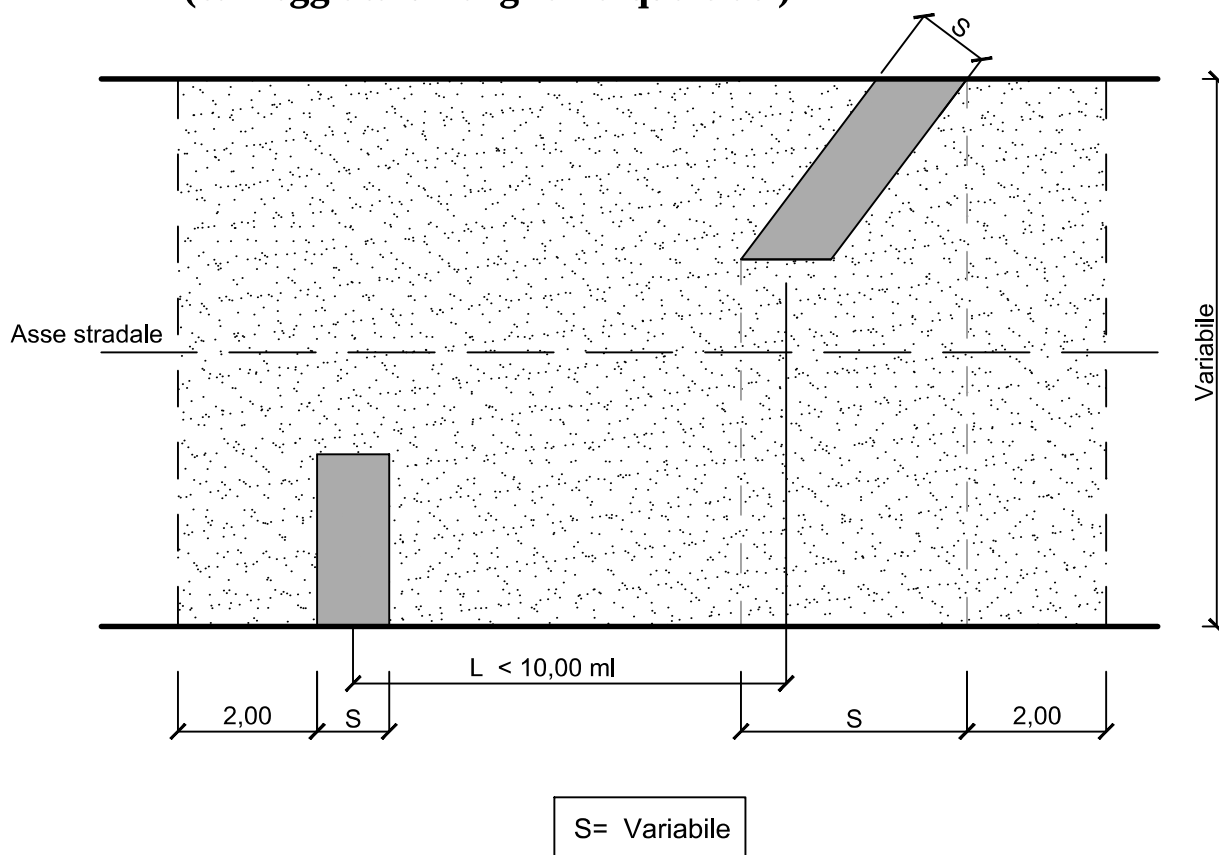
**Fig. 7: Scavi trasversali / obliqui contigui
(carreggiata di larghezza qualsiasi)**



	SUPERFICIE DI SCAVO E RIPRISTINO PROVVISORIO
Ripristino provvisorio da effettuarsi mediante stesura di uno strato di collegamento bynder dello spessore di 20 cm	

	SUPERFICIE DI RIPRISTINO DEFINITIVO
- Da effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dal ripristino provvisorio. - Ripristino del tappeto antiusura mediante materiale bituminoso bynder dello spessore di 4 cm, previa fresatura di 4 cm, ed esteso all'intera carreggiata se lo scavo è realizzato ad una distanza minore di un metro dalla mezzera. - Rifacimento segnaletica stradale (ove prevista e preesistente)	

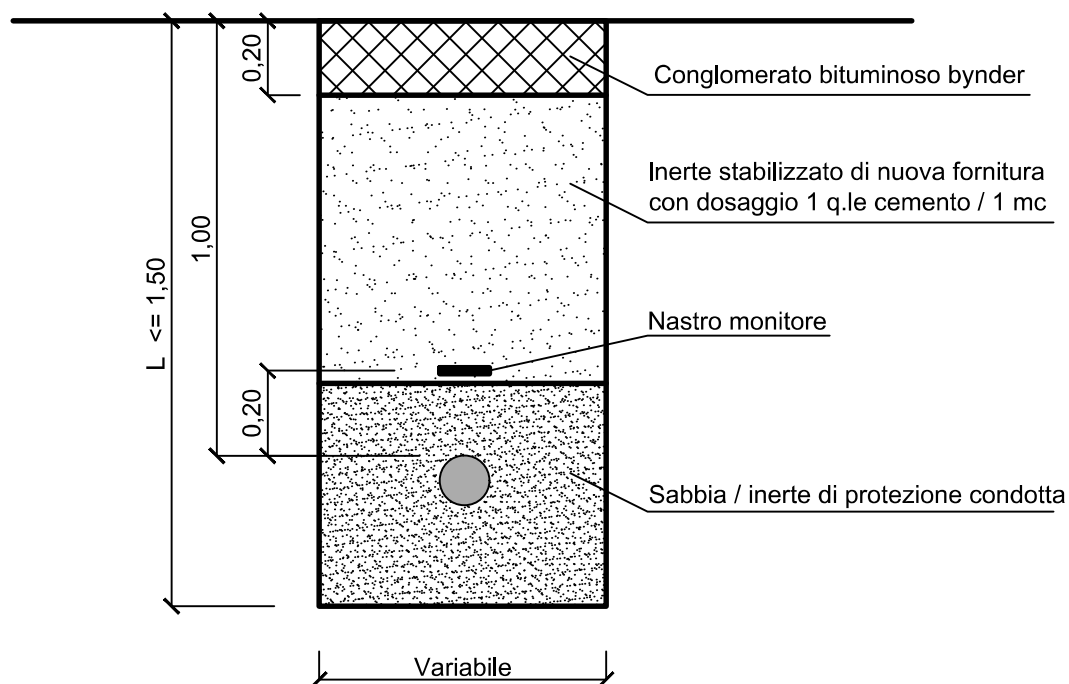
**Fig. 8: Scavi trasversali contigui
(carreggiata di larghezza qualsiasi)**



	SUPERFICIE DI SCAVO E RIPRISTINO PROVVISORIO
• Ripristino provvisorio da effettuarsi mediante stesura di uno strato di collegamento bynder dello spessore di 20 cm	

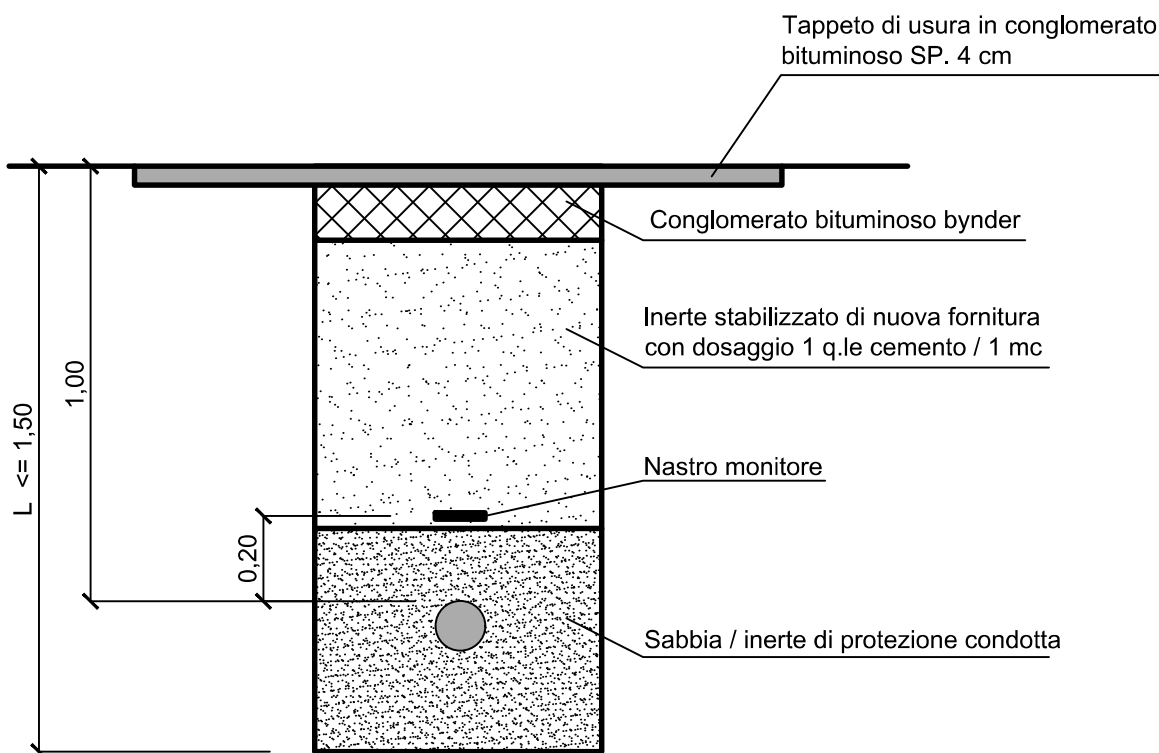
	SUPERFICIE DI RIPRISTINO DEFINITIVO
• Da effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dal ripristino provvisorio. • Ripristino del tappeto antiusura mediante materiale bituminoso bynder dello spessore di 4 cm, previa fresatura di 4 cm, ed esteso all'intera carreggiata se lo scavo è realizzato ad una distanza minore di un metro dalla mezzeraia. • Rifacimento segnaletica stradale (ove prevista e preesistente)	

Fig. 9: Schema di sezione RIPRISTINO PROVVISORIO
 (Interventi su strade con pavimentazioni in conglomerato bituminoso per scavi fino profondità 1,50 m)



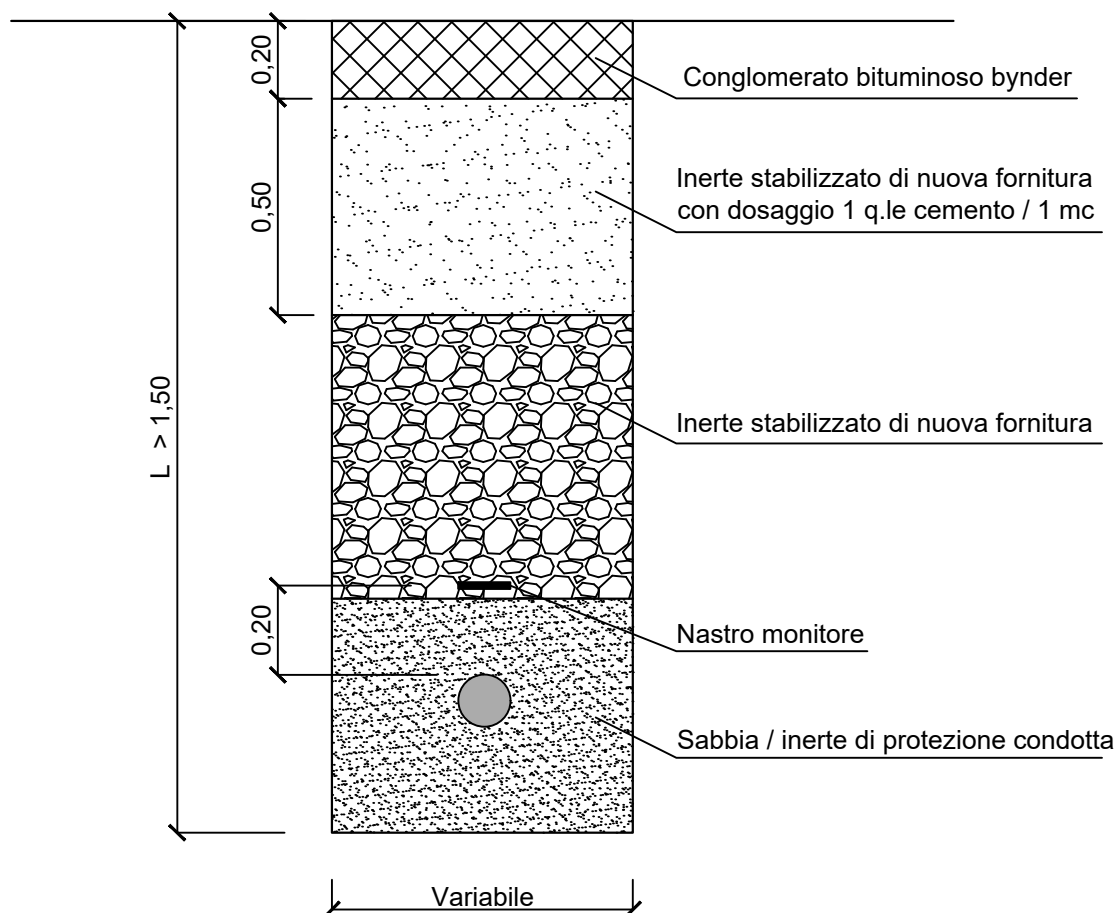
FASI DI LAVORAZIONE
• Taglio con fresatura meccanica o con machina a lama rotante; • Scavo e trasporto a rifiuto di tutto il materiale di risulta; • Posa condotta e protezione della stessa con sabbia e/o materiale similare; • Riempimento con inerte stabilizzato misto a legante; • Copertura ripristino provvisorio con conglomerato bituminoso - bynder dello spessore di 20 cm

Fig. 10: Schema di sezione RIPRISTINO DEFINITIVO
 (Interventi su strade con pavimentazioni in conglomerato bituminoso per scavi fino profondità 1,50 m)



FASI DI LAVORAZIONE
• Fresatura della pavimentazione per lo spessore di 4 cm; • Tappeto di usura in conglomerato bituminoso per lo spessore di 4 cm; • Rifacimento segnaletica stradale (ove prevista e preesistente);

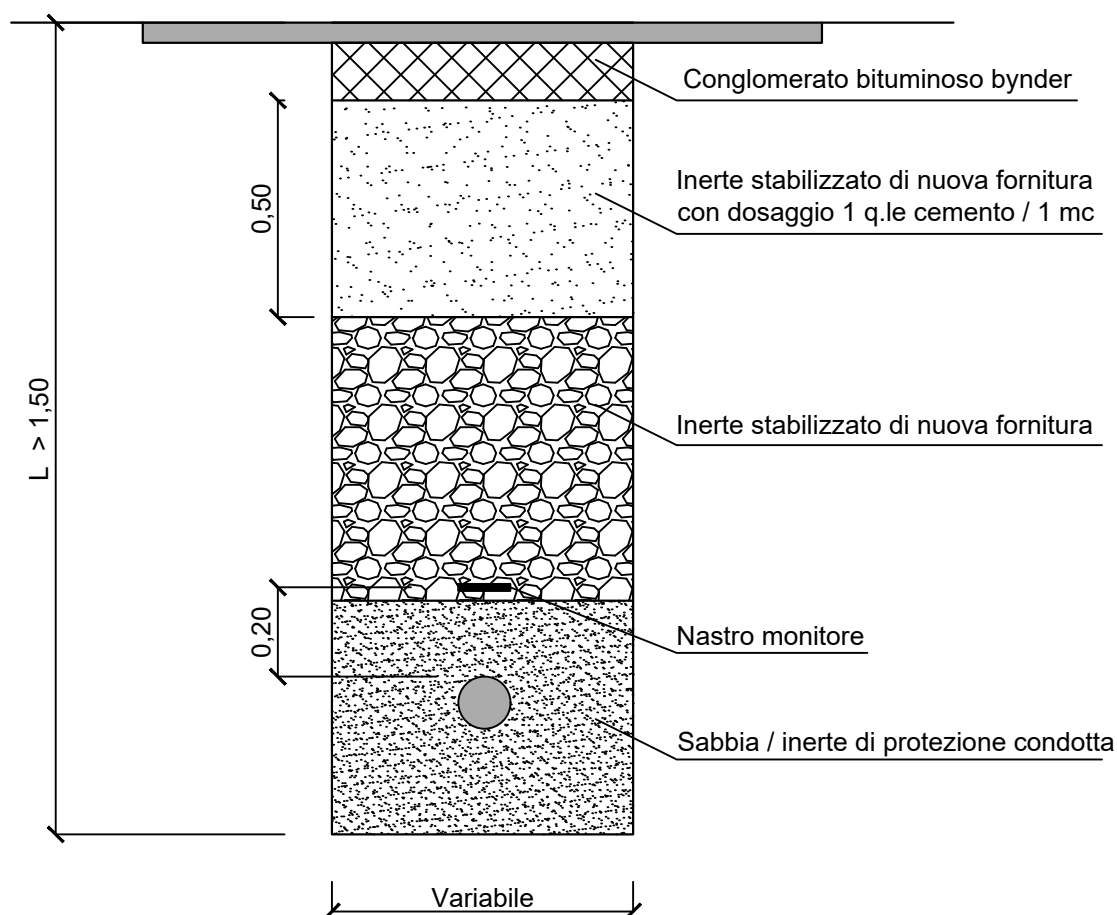
Fig. 11: Schema di sezione RIPRISTINO PROVVISORIO
 (Interventi su strade con pavimentazioni in conglomerato bituminoso per scavi di profondità superiore a 1,50 m)



FASI DI LAVORAZIONE

- Taglio con fresatura meccanica o con machina a lama rotante;
- Scavo e trasporto a rifiuto di tutto il materiale di risulta;
- Posa condotta e protezione della stessa con sabbia e/o materiale simile;
- Riempimento con inerte naturale stabilizzato (fino a 70 cm dal piano stradale finito);
- Riempimento con inerte stabilizzato misto a legante (spessore 50 cm);
- Copertura ripristino provvisorio con conglomerato bituminoso - bynder dello spessore di 20 cm

Fig. 12: Schema di sezione RIPRISTINO DEFINITIVO
 (Interventi su strade con pavimentazioni in conglomerato bituminoso per scavi di profondità superiore a 1,50 m)



FASI DI LAVORAZIONE
• Fresatura della pavimentazione per lo spessore di 4 cm; • Tappeto di usura in conglomerato bituminoso per lo spessore di 4 cm; • Rifacimento segnaletica stradale (ove prevista e preesistente);